

CXV^a TORNATA

MERCOLEDI 3 GIUGNO 1931 - Anno IX

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione):

« Riordinamento dell'istruzione media tecnica » (892)	Pag. 4063
GUIDI FABIO	4063
BONGIOVANNI	4065
MANFRONI	4066
TOSTI	4068
TORRACA	4071
RAINERI, <i>relatore</i> ,	4071
GIULIANO, <i>ministro dell'educazione nazionale</i> ,	4072, <i>passim</i> , 4101
DI FRASSINETO	4080, <i>passim</i> , 4100
CIAN	4080, 4081, 4082
DI STEFANO	4084
MONTRESOR	4088

La seduta è aperta alle ore 10.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'istruzione media tecnica » (N. 892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento dell'istruzione media tecnica ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato N. 892.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Fabio Guidi.

GUIDI FABIO. Mi permetta il Senato che io prenda la parola su un argomento di tanta importanza, per quanto fin da ora io riconosca la mia incompetenza specialmente di fronte all'alta autorità e competenza dell'onorevole ministro della educazione nazionale. Parlerò brevissimamente sulle scuole professionali femminili.

Queste scuole professionali hanno un'origine, dirò così, spontanea e paterna perchè incominciarono molto tempo fa, per iniziativa di qualche maestra privata che per poche lire al mese insegnava cucito e ricamo alle giovani. S'incominciò anche per opera di monache che negli educandati, specialmente toscani, insegnavano oltre il cucito e il taglio, anche dei finissimi ricami. Il Governo italiano, fin dal 1860, cominciò a preoccuparsi della istruzione tecnica, convinto che non bastano le discipline umanistiche e scientifiche all'incremento della civiltà, ma sono indispensabili altresì le scuole professionali in ogni campo del lavoro. E se ne occuparono a quel tempo uomini come il Sella e il Brioschi, e ministri dell'agricoltura come il Cordova, il Pepoli, il Berti, il Minghetti. Fu

questa parte di studi affidata al Ministero dell'agricoltura, quasi che si volesse affermare che questa parte aveva un carattere essenzialmente industriale. Ma una vera e propria legge sull'ordinamento delle scuole professionali credo sia stata quella del 1907, nella quale, oltre la parte di laboratorio, si cominciò anche ad ammettere una certa parte culturale. Ed era molto giusto, perchè la donna, che deve diventare madre di famiglia, è bene che abbia un certo grado di istruzione. Ma la parte essenziale deve essere sempre lasciata ai laboratori, perchè la donna italiana, per ora, non ha una grande vocazione per diventare dottoressa, e vuole essenzialmente imparare quello che poi le sarà utile nella sua vita.

E così, in seguito anche alle leggi successive del 1912 e del 1919, il Ministero dell'agricoltura mantenne sempre questi insegnamenti, sia pure dando importanza alla cultura, ma più che altro allo studio di lavoro e di laboratorio, e le scuole professionali andarono aumentando di numero e di prestigio. Per la legge del 1923, e col passaggio di queste scuole dal Ministero dell'agricoltura al Ministero della educazione nazionale, si è andato un po' perdendo questo carattere di scuola essenzialmente di lavoro e si è introdotta nei programmi una gran quantità di cultura a detrimento del laboratorio.

Anche l'articolo 7 del presente disegno di legge dice:

« Nella scuola professionale femminile si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia, disegno, nozioni di storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori donneschi, lingua straniera, religione ».

In questo articolo in verità si parla anche di lavori donneschi e d'economia domestica, ma soltanto accanto a tutto il resto, quasi un numero del programma. Ora io avrei desiderato che si fosse data in questo articolo una importanza principale ai lavori donneschi e all'economia domestica ed una parte accessoria a tutte le altre materie, che sono l'italiano, la storia, la geografia, l'archeologia, la storia dell'arte, il disegno, la lingua straniera ecc. Nelle scuole attuali, su 37 o 38 ore settimanali di studio, ve ne sono 27 o 28 dedicate alla cul-

tura e solo 9 o 10 dedicate al laboratorio. E dico 37 o 38 ore dedicate alla cultura, non facendo una restrizione, che so che viene fatta artificialmente, perchè per cultura si vuole intendere soltanto l'italiano, la storia, la geografia e la cultura fascista. Per me invece è cultura anche il disegno, la lingua straniera, la storia dell'arte e tutto il resto. Mentre io ritengo che i lavori di laboratorio sono quelli che riguardano i lavori donneschi e l'economia domestica e per questi le 9 e 10 ore settimanali sono insufficienti.

Io posso dire, per la lunga esperienza che ho di queste scuole, che questo eccessivo studio di cultura è dannoso alle scuole stesse, perchè esse finiscono per non avere quel numero di alunni che potrebbero e dovrebbero avere. Infatti molte alunne non vogliono frequentare queste scuole appunto per l'eccessivo studio di discipline culturali. Le alunne che vorrebbero frequentare queste scuole, che devono essere eminentemente di carattere popolare, vogliono soprattutto imparare a cucire, perchè ciò potrà essere loro utile nella famiglia; vogliono imparare il taglio per poter fare i vestiti ai loro bambini; vogliono imparare il ricamo per potere abbellire la loro casa; vogliono infine apprendere l'economia domestica perchè, nell'avvenire che è loro riservato nella vita, potranno, secondo le varie condizioni, o fare la cucina o sorvegliarla e dirigerla. Tutto questo vogliono apprendere, ma rifuggono un po' dalla eccessiva cultura. Quindi molte di queste alunne che potrebbero frequentare le scuole professionali, preferiscono andare alle scuole private o a quelle delle monache, dove possono trovare gli stessi insegnamenti di lavoro senza essere costrette ad affaticarsi troppo per lo studio di discipline culturali.

Quindi, se mi è permesso di esprimere un modesto desiderio all'onorevole ministro dell'educazione nazionale, sarebbe quello di avere in queste scuole alcune ore di laboratorio di più e di mezz'ore di cultura di meno.

E passo ad altro.

Con il nuovo disegno di legge soltanto il Magistero professionale per la donna potrà rilasciare diplomi di abilitazione all'insegnamento del lavoro femminile; perciò i laboratori-scuola con avviamento al lavoro femminile,

ed anche le scuole di tirocinio, che ora prendono il nome di Scuole professionali, non potranno rilasciare diplomi atti alla abilitazione dell'insegnamento del lavoro femminile. Quindi ci vorranno otto anni per poter diventare maestre di lavoro, dei quali due di Magistero: ci vorranno otto anni, come per ottenere la maturità classica, otto anni come per ottenere il diploma di ragioneria. Con sette anni si fa una maestra elementare; per fare invece una maestra di lavoro ce ne vogliono otto. Questo io lo trovo un poco eccessivo, anche per la difficoltà, essendo poche le scuole di Magistero, che queste ragazze avranno di recarsi a queste scuole di Magistero e frequentarvi i due anni di studi prescritti.

Di più io penso che nel Magistero s'insegni il lavoro molto relativamente, poichè essendo una scuola di cultura superiore, naturalmente i laboratori di lavoro rimangono in ultima linea. Non trovo quindi opportuno l'obbligo di frequentare questi due anni di Magistero, che non porteranno certo alle alunne, che dovranno fare le maestre di lavoro, un grande aumento di cognizioni nel loro ramo.

Non so poi come queste scuole professionali si verranno a trovare. Io credo che avranno un collasso tremendo, perchè allo spopolamento che si verificherà per l'aumento troppo forte delle materie culturali, si aggiungerà anche il fatto che queste scuole non potranno più rilasciare alcun diploma utile: questa sarà una delle ragioni per cui queste scuole vedranno diminuire la loro importanza. Queste scuole professionali o d'avviamento al lavoro attualmente avevano dei laboratori-scuola: io credo che questi laboratori potranno mantenersi in virtù dell'articolo 69.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Restano precisamente quali sono. Tutta l'istruzione femminile resta qual'è; non vi è nulla di mutato.

GUIDI. L'articolo 69 dice che le attuali scuole professionali, ove le disponibilità di bilancio lo consentano, sono trasformate in scuole tecniche ad indirizzo industriale o in scuole per l'avviamento al lavoro. Io ritengo che, con questo articolo, le scuole professionali potranno mantenere i loro laboratori-scuola, ma mi domando quale diploma potranno rilasciare, pur mantenendo questi laboratori. È questo il punto sul quale desidererei avere

affidamento dall'onorevole ministro dell'educazione nazionale, che queste scuole professionali con laboratori-scuola, che sono pochissime in Italia, quattro o cinque, possano, magari dietro ispezioni speciali che può far eseguire il Ministero per vedere se ne sono degne, rilasciare dei diplomi che abilitino poi a concorrere a posti di maestra, per lo meno di primo e di secondo grado.

Indubbiamente queste scuole, che hanno preso ormai un'importanza grandissima in Italia e che è giusto del resto la abbiano, sono state bene accettate e ben viste dal Regime fascista, e ne è prova questo disegno di legge che oggi viene presentato. Ma io desidererei che si avesse sempre una predilezione speciale per i laboratori, e che di queste scuole non se ne volesse fare un'altra scuola media accanto a quelle che già vi sono. La pratica signoreggi la teoria: io mi auguro che da queste scuole esca la donna italiana, buona madre di famiglia, e buona massaia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bongiovanni.

BONGIOVANNI. Onorevoli colleghi, ho chiesto di partecipare alla discussione di questo disegno di legge sugli ordinamenti dell'insegnamento medio tecnico per proporre alcuni emendamenti miranti nel loro insieme a disciplinare il particolare insegnamento dell'agricoltura coloniale, accentrandolo nel solo già esistente Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Sorto or sono 25 anni, per geniale iniziativa di un benemerito gentiluomo fiorentino, sovvenzionato dai Ministeri delle colonie e degli affari esteri, dalle singole colonie, dagli enti locali, dotato di risorse proprie, l'Istituto, che è favorevolmente noto a molti colleghi del Senato, vive come ente parastatale nell'orbita e sotto la vigilanza del Ministero delle colonie, del quale è un organo necessario di consultazione, di collaborazione, di studio, di ricerche e di propaganda in materia di agricoltura coloniale.

Oltre a questi compiti l'Istituto svolge una larga e complessa attività culturale e didattica intesa al preciso scopo di avviare alla specializzazione agricola tropicale e sub-tropicale giovani muniti di opportuna preparazione generale.

Nei cinque lustri della sua laboriosa esistenza, l'Istituto, eretto sin dal 1910 in ente morale, è venuto man mano completando e migliorando la sua organizzazione. L'insegnamento specializzato vi è impartito da professori che hanno maturato la loro esperienza in prolungati soggiorni nelle colonie nostre ed altrui; esso possiede gabinetti, biblioteca, museo, e ricche collezioni di materiale illustrativo e anche dispone di un certo numero di borse di studio per l'avviamento professionale dei suoi licenziati. Sicchè, per quanto sotto vari aspetti tuttora sia imperfetto, il nostro Istituto si avvia rapidamente alla piena e specifica idoneità ai compiti didattici delicati e complessi per i quali è stato creato.

L'esperienza ormai più che decennale ha dimostrato che a fronteggiare il fabbisogno di tecnici agrari occorrenti alle colonie italiane e ad altri paesi tropicali che possono, in qualche modo, interessare la nostra espansione, un solo istituto è più che sufficiente. Lo dimostrano le statistiche relative ai licenziati dell'Istituto fiorentino. Solo una parte di essi riesce a trovare collocamento nelle colonie. D'altra parte, indipendentemente da questa constatazione, che è suscettibile di graduale miglioramento, è apparso sempre molto serio il problema del personale e della attrezzatura scolastica. Insegnamenti così specializzati esigono l'impiego di un personale particolarmente vicino a tutti i problemi coloniali e che sia posto in grado di seguirne la continua evoluzione e lo sviluppo. La specializzazione dell'agricoltura coloniale non va considerata alla stregua di tante altre che possono più agevolmente acquistarsi nella madre patria e che trovano numerosi docenti disposti e in grado di praticarle. Sono quindi di opinione che, nell'interesse della nazione e non meno nell'interesse delle colonie, convenga disporre di una sola scuola veramente efficiente e in grado di garantire nel modo migliore la formazione di tecnici specializzati. E criteri analoghi si trovano applicati nell'insegnamento agricolo coloniale dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania e dagli altri paesi colonizzatori. La Francia, pur con l'enorme vastità del suo dominio coloniale e il numero quindi elevato di tecnici agrari specializzati di cui abbisogna, dispone di un solo istituto coloniale agricolo, quello di Nogent-

Sur-Marne, il quale provvede alla specializzazione tanto dei laureati, quanto dei diplomati delle scuole agricole.

Per queste varie ragioni che ora ho avuto l'onore di esporre, appare a me necessaria (e tale mi compiaccio che sia apparsa all'onorevole relatore, come risulta dalla sua elaborata relazione) una revisione del disegno di legge che sancisca i criteri: della unicità delle scuole di specializzazione nell'agricoltura coloniale; della utilizzazione, a questo fine, del già esistente Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, della ammissione ai corsi di detta specializzazione, tanto dei licenziati dalle scuole tecniche di tipo agrario, quanto di quelli della sezione agraria dell'Istituto tecnico superiore, secondo i programmi dell'Istituto di Firenze, i quali, di concerto tra i Ministeri dell'educazione nazionale e delle colonie, potranno essere oggetto di particolari adattamenti e di opportuna revisione.

Ove l'onorevole ministro dell'educazione nazionale consenta in questi criteri, mi farò un dovere di comunicargli gli emendamenti formali da me già preparati (e che per doverosa brevità di eloquio non espongo qui per esteso), emendamenti che ritengo necessario portare agli articoli 6, 9, 69 e 70 del disegno di legge, e che, lasciando inalterata l'economia e lo spirito della legge, traducono in atto i concetti che ora ho avuto l'onore di esporre. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manfroni.

MANFRONI. Onorevoli colleghi, la legge che abbiamo dinanzi è una legge di adattamento. Una eredità grave ha avuto, senza beneficio di inventario, l'onorevole ministro che oggi presiede all'educazione nazionale. La legge, con la quale furono avulsi da altri Ministeri parecchi istituti e parecchie scuole, risponde ad un alto e nobile concetto, la sua esecuzione però non credo sia stata troppo felice; e mi riferisco in modo particolare agli istituti nautici.

Una volta gli istituti nautici appartenevano al Ministero dell'istruzione pubblica, passarono poi al Ministero della marina, ove ebbero le zelanti cure di parecchi ministri, e dove essi rifiorirono realmente e furono messi in grado di dare alla marina mercantile quei capitani di lungo corso ed anche quei costruttori che erano

desiderati. Soprattutto una cosa importava, ed era che questi futuri capitani navigassero, e non navigassero..... in barchetta, ma che prendessero parte a lunghe navigazioni. Questo si era in gran parte ottenuto sotto gli auspici del Ministero della marina.

Oggi di tutto questo non trovo cenno nella legge per cui gli istituti nautici diventano una sezione degli istituti tecnici. Il Ministero della economia nazionale ha tanto creduto alla utilità che essi dipendessero dal Ministero della marina, che ha per fino chiamato a dirigere la sezione o divisione del Ministero dell'educazione nazionale un capitano di vascello, il che dimostra proprio l'assoluta necessità che persone competentissime presiedano alla preparazione dei futuri capitani navali. Avrei desiderato che almeno nella legge si fosse parlato di quello che riguarda la loro istruzione pratica e la navigazione.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Navigano oggi, come navigavano ieri; non c'è niente di cambiato!

MANFRONI. In secondo luogo nella legge manca, secondo me, una parte essenziale; non vedo ricordate, se non per incidente, quelle che sono state chiamate, con infelicissima frase, scuole di avviamento al lavoro. C'erano delle scuole complementari che col noto corso complementare andavano discretamente bene: dopo che infelicissimamente furono soppresse le scuole complementari, fu creato quell'ibridismo che è la scuola di avviamento al lavoro. Queste scuole non rispondono al loro scopo e la prova è che la maggior parte degli insegnanti laureati chiedono di andarsene e di abbandonarle, tanto che, dopo una formale promessa ministeriale, si è dovuta fare una circolare catenaccio, vietando a questi insegnanti di passare ad altre scuole, se non a determinate condizioni. Il che dimostra che questi insegnanti si trovano in condizioni assolutamente precarie, sapendo che le scuole debbono essere riformate. Ora in questa legge io non trovo accenno alla questione se non indirettamente. Io avrei desiderato che anche questo fosse compreso nei programmi di riforma: ma allo stato attuale del progetto mancano gli elementi per poter dire quali potrebbero essere queste scuole di avviamento. Passando da un articolo all'altro si rileva che dalle

scuole di avviamento di due o tre anni si potrà passare alle scuole tecniche e professionali, ma nulla di più. Ora perchè lasciar fuori questa parte così importante? C'è il dubbio che si possa ricorrere ad un decreto-legge per riformare questa materia; e questo eviterebbe che la legge passasse sotto il vaglio di persone competenti che siedono nei due rami del Parlamento.

Finalmente io voglio rivolgere una preghiera caldissima all'onorevole ministro dell'educazione nazionale. Quando con la legge Gentile vennero istituiti gli Istituti tecnici, si stabilì che essi fossero un tutto unico e cioè che l'istituto tecnico inferiore fosse inscindibile dal superiore. Non so quali criteri abbiano ispirato quell'articolo: ma io vedo peraltro che se c'è qualche cosa d'inscindibile è la scuola media classica: ebbene, noi vediamo tuttavia che esistono ginnasi senza licei e licei senza ginnasi; e ci domandiamo perchè non possa esistere un istituto tecnico inferiore, separato dall'istituto tecnico superiore. Io mi occupo soprattutto delle tristi condizioni che questo famoso inciso, che l'onorevole ministro ha voluto ripetere nell'articolo 5 di questa legge, produce soprattutto in quei comuni che hanno creato un istituto tecnico inferiore, in omaggio alla legge che concedeva loro questa facoltà.

Io stesso ho contribuito ad istituire in un paese marittimo della Romagna, assai caro al nostro Duce, un istituto tecnico inferiore. Vi erano molti padri di famiglia che non sapevano dove mandare a scuola i loro figlioli, perchè gli orari ferroviari non permettevano che andassero alla vicina città, se non perdendo parecchie ore al giorno.

Esiste ora laggiù, come in molti altri luoghi, un istituto tecnico inferiore che va benissimo: ispezioni hanno segnalato il profitto degli alunni i quali, mandati agli esami nella vicina città, hanno dato ottima prova, superiore a quella degli alunni delle scuole regie. Ma non abbiamo potuto ottenere nè il riconoscimento e tanto meno il pareggiamento, appunto per quel comma, ora riportato nell'articolo 5, che è una catena che lega il ministro e le competenti autorità.

Pregherei quindi il ministro dell'educazione nazionale di toccare quello che fino ad ieri era

intoccabile e di scpprimere questo comma dell'articolo cinque. Ed ho finito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tosti di Valminuta.

TOSTI DI VALMINUTA. Vi sono (o meglio vi erano) alcune istituzioni e alcuni servizi pubblici che hanno una strana sorte: quella di non riuscire a polarizzarsi in un determinato ministero, e di dovere invece ogni tre o quattro anni passare dall'uno all'altro, contesi talvolta anche aspramente, spesso senza logico motivo desiderati o ripudiati, e conducendo, in ogni modo, vita irrequieta e difficile a tutto danno del servizio.

Uno di questi istituti, lo ha ricordato or ora il senatore Manfroni pur senza fare la storia completa dei diversi passaggi che nel breve volgere di pochi anni esso ha compiuti, è la istruzione nautica. L'abbiamo infatti vista passare dal Ministero dell'istruzione pubblica a quello dell'agricoltura, da questo a quello dell'agricoltura industria e commercio; poi di nuovo all'istruzione pubblica, poi alla marina da guerra; di nuovo, quindi, all'istruzione pubblica, ed ora al Ministero dell'educazione nazionale, dove è incardinata fin dal 1923 e ove, ora, come il centurione romano, può dichiarare di trovarsi ottimamente, data la saggia ed abilissima direzione delle persone preposte e la inusitata stabilità di appartenenza.

Io fui, ed in fondo lo sono ancora, fautore convinto che tale specialissimo ramo dell'istruzione media tecnica avrebbe dovuto essere aggregato alla marina mercantile e quindi al Ministero delle comunicazioni; ma mi guardo bene dal portare qui gli argomenti a favore di tale aggregazione perchè mi rendo conto della necessità di unificare tutto l'insegnamento tecnico professionale; pur non dimenticando quanto già ebbi a dire ripetutamente nell'altro ramo del Parlamento, e ricordando le opportunissime proposte che ebbe a presentare fin dal 1906 la Commissione Reale per lo studio della riforma dell'istruzione nautica, di cui fu relatore solerte ed illuminato il senatore Marcello, allora deputato al Parlamento; e poi non voglio, proprio io, sostenere la necessità di mettere nuovamente, per la *ennesima* volta, in moto questo servizio che ha ora finalmente trovato una posizione di stabilità in cui ha potuto assestarsi e perfezionarsi.

Pur manifestando dunque il mio consenso al presente disegno di legge, voglio fare qualche breve raccomandazione all'onorevole ministro, che so tanto premuroso di questo importante ramo dell'istruzione. Egli che, nato in Piemonte e vissuto a Bologna, lontano dal mare, ha per il mare e per i marinai tanta simpatia ed affetto, vorrà ascoltarmi.

Prima di tutto io mi permetto di raccomandargli genericamente gli istituti nautici in questa nuova loro sistemazione nel grande quadro delle scuole tecnico-professionali. Pensi l'onorevole Ministro che da questi istituti l'Italia deve trarre lo stato maggiore della sua ottima gente di mare, pensi che in essi ufficiali di coperta e di macchina e costruttori navali debbono essere forgiati, modernamente istruiti nelle severe discipline nautiche, civilmente educati ad una scuola di dovere, di coraggio, di responsabilità, di sacrificio; in modo da riuscire in tutto degni delle antiche e recenti magnifiche tradizioni navali della nostra Patria.

Pensi l'onorevole Ministro che da essi la marina da guerra deve trarre i suoi ufficiali di complemento, pronti a passare nelle ore gravi del pericolo dal ponte delle navi adibite ai traffici marittimi commerciali al ponte delle nostre ben munite navi da guerra, ed a passarvi degnamente, in condizioni di perfetta preparazione per cultura, per carattere, per spirito di dedizione alla Patria, in una parola per completa *educazione navale*.

Fino ad ora si accedeva agli istituti col diploma di ammissione ad una scuola media di 2° grado (Istituto tecnico superiore, Liceo scientifico, Liceo classico ed Istituto magistrale superiore); tale requisito di ammissione, voluto dalla riforma del 1923, ha dato risultati qualitativamente ottimi, diminuendo, è vero, la popolazione scolastica di questi istituti (che del resto era troppo numerosa rispetto ai bisogni della nostra marina mercantile), ma migliorando di molto la preparazione dei giovani chiamati alla vita del mare.

Ora, col disegno di legge in esame (ed è sopra questo che mi permetto di richiamare specialmente l'attenzione dell'onorevole Ministro dell'educazione nazionale), diventerebbe possibile, in grazia all'articolo 53, ottenere l'ammissione alla Sezione nautica dell'Istituto tecnico, attra-

verso le *Scuole di avviamento al lavoro*, col solo obbligo di un esame di integrazione in italiano, latino e matematica. Io esprimo il dubbio che tale requisito possa effettivamente equivalere al titolo fin qui richiesto per l'ammissione agli istituti nautici, o possa comunque considerarsi titolo sufficiente. La funzione molto elevata del capitano a bordo di una nave mercantile richiede anche una cultura generale a base umanistica, come voi stesso dite, onorevole ministro, nella vostra relazione. Questa cultura umanistica, la cui deficienza fu sentita e lamentata fino al 1923, diventa assolutamente indispensabile quando si pensi che i diplomati degli istituti nautici sono chiamati nella marina da guerra e come ufficiali di complemento e come ufficiali effettivi. Orbene, al severo concorso per l'Accademia Navale sono ammessi i diplomati degli istituti nautici in perfetta parità coi giovani provvisti del diploma di maturità classica e scientifica, e ciò è concesso appunto perchè si riconosce che questi titoli si equivalgono ai fini della preparazione degli ufficiali della marina da guerra.

Il giorno in cui (ed il presente disegno di legge, come ho rilevato, lo rende possibile) si abbassasse il titolo di ammissione agli istituti nautici, potrebbe il ministro della marina mantenere l'ammissione dei diplomati degli istituti nautici al concorso all'Accademia navale? Io non lo credo. Perciò, pur non presentando un apposito emendamento, mi permetto di raccomandare vivamente all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale di voler adottare un temperamento, sia pure in sede interpretativa della legge, grazie al quale resti ben fissato che alla sezione nautica degli istituti tecnici non si possa accedere senza aver compiuto i quattro anni del corso inferiore dell'Istituto tecnico o senza possedere la licenza di una scuola media secondaria, e cioè non attraverso alle scuole di avviamento al lavoro, come il primo comma dell'articolo 53 del disegno di legge renderebbe possibile.

Un tale temperamento, poi onorevole Ministro renderebbe più agevole il provvedimento tanto invocato, grazie al quale dovrebbe esser resa possibile ai diplomati degli istituti nautici, l'ammissione alla Scuola superiore di ingegneria navale, provvedimento giusto, che varrebbe nei periodi di crisi dell'armamento (ed in questi anni

ne attraversiamo una molto sensibile) ad aprire nuove vie ai diplomati degli istituti nautici, i quali per scarsezza di posti d'imbarco, per minorati requisiti fisici, o per altri motivi, si trovano votati a lunghissime e deprimenti attese, od in rovina completa dopo tanti anni di studio e dopo tanti sacrifici fatti, perchè nessun'altra via è loro aperta dal titolo di studio che posseggono.

Voglio infine, onorevole Ministro, rivolgervi un'ultima vivissima raccomandazione. Ad essa vi so già preparato e forse ben disposto.

Sia nel vecchio ordinamento del 1923, come nell'ordinamento in esame, il carattere di istruzione che in Italia si impartisce a coloro che aspirano a diventare ufficiali della marina mercantile, è prettamente scolastico. Ottenuto il diploma di licenza, prima di iniziare la carriera come ufficiali, essi devono effettuare un periodo di 30 mesi di imbarco, mentre per ottenere poi la patente di capitano di lungo corso, che li abilita al servizio di guardia ed al comando su qualsiasi tipo di nave ed in qualunque mare, devono compiere un periodo di 48 mesi di navigazione.

Come viene praticamente effettuato questo lungo periodo pur necessario di tirocinio? Ottenendo l'imbarco in qualità di *allievo*. È sempre facile e possibile ottenere questo imbarco? Purtroppo la risposta è negativa. Nemmeno la metà di coloro che conseguono dagli Istituti nautici il diploma, riesce ad imbarcarsi in qualità di allievi, e quei pochi che riescono ad imbarcare, finiscono per essere considerati a bordo quali elementi non necessari nè sempre desiderati. L'industria dell'armamento, che in tutto il mondo attraversa momenti difficili, è costretta a ridurre il numero del personale. Gli ufficiali quindi sono tutti assorbiti nel curare i loro turni di guardia, e non hanno nè tempo nè modo di convertirsi in istruttori degli allievi imbarcati, i quali perciò da questi imbarchi non potranno ricavare che un minimo profitto pratico.

Il più gran numero di diplomati capitani, non potendo essere imbarcati come allievi, cercano allora di arruolarsi come marinai o giovanotti, per poter compiere l'indispensabile periodo di navigazione; ma questo tirocinio non è il più adatto per conseguire effettivamente l'abili-

tazione al comando. Da mattina a sera, essi vengono adibiti ai più umili lavori di bordo, a contatto di vecchi marinai di mestiere di cui potranno, è vero, ammirare l'innata ingenua bontà della gente di mare, dai quali potranno anche apprendere la bravura marinara o le piccole scaltrezze di prora, ma non certo ricevere sempre esempi di correttezza di linguaggio e di gentilezza di modi, requisiti questi pur indispensabili per chi è destinato al comando di navi, al contatto di passeggeri e delle autorità portuali e consolari nei diversi Paesi.

E quale pratica in fondo essi avranno modo di fare di ciò che avranno appreso all'Istituto? Non sestante, non bussola, non uso di carte idrografiche, non redazione di calcoli; lontani dal ponte di comando e dalla condotta della navigazione, essi sono a bordo puri e semplici marinai o fuochisti.

Non credo sia il caso di maggiormente insistere sulla necessità di studiare il modo perchè tale tirocinio possa essere compiuto nelle migliori condizioni, affinchè l'istruzione nautica sia per essi completata da una vera e propria *educazione marinara*.

È questo un problema che pesa non solo sulla nostra marina mercantile, ma anche su tutte le altre marine del mondo, problema che ha avuto all'estero diverse soluzioni od inizio di soluzione: in Inghilterra ne ha avuta, per esempio, una brillante, brillantissima in Giappone, inefficace in Francia, ed abbastanza avviata in alcuni Paesi marittimi del Nord. Sono però soluzioni che importano una spesa non indifferente, che lo Stato non può del tutto assumersi.

Eppure il Governo fascista qualche cosa ha fatto ed alcuni armatori patriottici lo hanno vigorosamente aiutato. L'onorevole Ciano, ministro delle comunicazioni, che tutti gli italiani giustamente ammirano per i grandissimi suoi meriti di soldato e di ministro e per il perfetto indirizzo e la sana disciplina che egli ha saputo imporre ai più importanti servizi pubblici, ma che noi marinai ci ostiniamo a stimare ed amare sempre innanzitutto come marinaio, ha potuto dar vita a una istituzione italiana, in questi ultimi tempi, che io credo veramente ideale; essa in ogni modo costituisce un buon inizio, ed io oso formulare il

voto che l'idea geniale sia presto ancor più sviluppata anche col concorso del Ministero dell'educazione nazionale, cui non potrà sfuggire tutta l'importanza del contributo prezioso che essa dà all'educazione dei giovani. Alludo alla nave scuola che, col bel nome di « Patria », si prepara a solcare tra giorni i mari e gli oceani portando a bordo una quarantina di allievi capitani accompagnati e istruiti da buoni ufficiali istruttori.

Questa nave di oltre 2.300 tonnellate, munita di motori ausiliari e di opportuni adattamenti per l'alloggio degli allievi, è stata acquistata dalla Società « Nazario Sauro » avente, se non erro, sei milioni di capitale, di cui due terzi coperti da importanti Società armatrici e il rimanente, cioè due milioni, dal Ministero delle comunicazioni.

Tale società, che non ha fini speculativi e che merita l'appoggio incondizionato dell'industria dell'armamento, dei Consigli Provinciali dell'Economia e degli Enti Autarchici dei maggiori nostri centri marittimi, è stata fondata dietro l'interessamento e l'incitamento del ministro Ciano e col pieno consenso del Capo del Governo. La nave « Patria » inizierà, come ho detto, tra giorni la sua vita di vera efficace scuola di tirocinio navale, scuola assolutamente gratuita, perchè tale la volle il ministro Ciano, mentre in altri Paesi gli allievi ufficiali sulle navi scuola pagano notevoli contributi, come, per esempio, in Inghilterra, ove la retta è fissata in ragione di lire 12.500 annue per tutto il corso, che ha la durata di tre anni.

Le ampie stive della nave « Patria » riceveranno i carichi che sarà possibile raccogliere nelle crociere, ed i noli di essi varranno a rimborsare almeno in parte la notevole spesa di armamento, mentre gli allievi ufficiali che sono a bordo, oltre la vera e propria istruzione nautica, potranno far pratica di uno dei più importanti servizi delle navi mercantili, e cioè di tutto quanto riguarda il carico, lo stivaggio e lo scarico delle merci.

La nuova nave scuola porterà per tutti gli oceani la nostra bandiera e porterà i giovani futuri capitani che avranno così il modo di completare degnamente gli studi teorici fatti negli istituti nautici. Essi apprenderanno che sin da tre secoli or sono esistevano in Italia

navi scuola per la marina da traffico, e che, per esempio, sin da quell'epoca nella Repubblica di Genova «alcuni mercadanti di propria iniziativa e a proprie spese armavano le «galere di libertà per formare marinai ed ezian-«dio piloti», e penseranno come antica e viva sempre sia la grande e gloriosa tradizione marinara d'Italia.

Onorevoli colleghi, consentite che io termini mandando da questo banco alla prima nave scuola della marina mercantile, nel momento della sua partenza, un saluto e un voto augurale di marinaio e di italiano, alla nave «Patria» ed ai giovani che si apprestano alle lunghe crociere che dovranno renderli bravi e provetti ufficiali per le maggiori fortune del nostro Paese. (*Applausi*).

TORRACA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. Ho domandato di parlare per rivolgere all'onorevole ministro due domande e per esprimere un desiderio.

Prima domanda. Nella relazione che precede il disegno di legge leggo che negli istituti tecnici la libertà didattica «trova un limite nell'azione di vigilanza del ministro dell'educazione nazionale, al quale è data facoltà di disporre in qualunque momento di ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento della scuola». Fra parentesi, lo scrittore di questa relazione, che non sarà stato certamente l'onorevole ministro, ha una idea abbastanza curiosa del ministro, perchè dice: è data facoltà. Ma il ministro appunto perchè è ministro ha per sè questa facoltà!

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Spiegherò la cosa.

TORRACA. Ora veniamo all'applicazione di questo principio. L'applicazione è nell'articolo terzo, dove si legge che il ministro della educazione nazionale può in qualsiasi tempo disporre l'ispezione allo scopo di accertare il regolare funzionamento delle scuole e degli istituti.

Domando come farà il ministro ad eseguire in pratica questo articolo, giacchè attualmente nel Ministero non vi sono se non sei miseri ispettori.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Sono in corso trattative per averne degli altri. Non posso inventarli, posso solo fare delle trattative per cercare di averne degli altri.

TORRACA. Nell'organico della Direzione generale dell'istruzione tecnica non sono compresi ispettori. Se non sono male informato, la Direzione generale si giova dell'opera di alcuni professori comandati ai quali (e questa è un'altra parentesi) gioverebbe dare il posto regolare. Vorrei che l'onorevole ministro chiedesse i mezzi per avere ispettori capaci di ispezionare queste centinaia di scuole e di istituti che ora si riformano o si istituiscono.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. È più facile domandarli che averli. (*Ilarità*).

TORRACA. La seconda domanda è questa. Nell'articolo 10 è stabilito che nell'istituto tecnico inferiore si debba studiare il latino. L'istituto tecnico inferiore dura quattro anni, e io domando quale sarà il frutto che ricaveranno gli alunni dallo studio del latino fatto per soli quattro anni.

Voce. Questa è la legge Gentile.

TORRACA. Peggio per lei! (*Ilarità*).

Al n. 8, fra gli altri insegnamenti della scuola di magistero professionale, è compreso l'insegnamento della storia dell'arte. Esprimo il desiderio che il programma per questi istituti non sia così mastodontico come quello dei licei.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Siamo d'accordo.

TORRACA. E ho detto. (*Approvazioni*).

RAINERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *relatore*. Non ho che a riferirmi interamente alla relazione presentata dall'Ufficio centrale, poichè, anche dalla discussione attuale, emerge che si attendono dalla parola del ministro le risposte alle varie osservazioni che sono state fatte.

Rilevo, per compiacimento mio, che i vari argomenti qui trattati stamane in questa discussione ebbero cenno nella relazione dell'Ufficio centrale. Così per le scuole professionali femminili, gli istituti nautici, la inscindibilità del corso inferiore dal corso superiore, la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, gli istituti coloniali ed altro.

La parola del ministro è certo attesa, ed io non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. È buona consuetudine ringraziare le Commissioni parlamentari che collaborano col ministro per raggiungere le finalità di una legge: nella presente occasione dico francamente che non solo ringrazio l'onorevole relatore e l'Ufficio centrale, sentitamente e con viva sincerità, per la molta benevolenza che hanno mostrato al disegno di legge, ma sento di dover esprimere loro un vero e proprio senso di gratitudine per il benevolo compiacimento con cui hanno esaminato la presente legge, e per aver penetrato esattamente il significato della legge stessa, che rappresenta soprattutto una sistemazione e un coordinamento di ciò che attualmente esiste, ed è ispirata essenzialmente dal proposito di lasciare aperte le possibilità a quei particolari sviluppi di ciò che oggi esiste, che l'avvenire determinerà.

Ed avendo l'Ufficio centrale ben compreso e penetrato questo concetto fondamentale, ne è venuta la necessità di considerare la legge nelle sue linee generali, senza perdersi nella considerazione di speciali esigenze, le quali debbono essere appunto trattate col concetto delle possibilità a cui noi dobbiamo lasciare aperta la via.

Il relatore ha esattamente compreso, nella sua saggezza, questo concetto della legge e la Commissione anch'essa ha compreso che questa legge non è e non vuole essere una legge innovatrice, una legge che fondi degli istituti nuovi e che quindi è perfettamente inutile, per una legge di sistemazione, esaminare, ora come ora, quali possano essere le aeree idealità che ad ogni momento si potrebbero sviluppare nella mente di ognuno e specialmente nella mente di persone intelligenti, colte e ricche di esperienza in fatto di scuola. La presente legge deriva da tutta la nostra storia scolastica ed è il coronamento, possiamo quasi dire, di tutto un momento della nostra storia scolastica. Quando si è fatta l'unità di Italia si può dire che non esisteva una industria italiana e che non esisteva neppure una vera e propria scienza agraria. L'agricoltura italiana era affidata ad un empirismo, per così dire, prescientifico, ed era pertanto naturale che non esistessero nemmeno delle scuole professionali vere e proprie. Quando la legge

Casati ha stabilito i fondamenti della scuola italiana, per la parte tecnica, ha provveduto semplicemente con l'istituto tecnico, quell'istituto tecnico che, distinto in due sole sezioni, creava ragionieri e geometri. Ma a poco a poco, lungo i decenni della nostra vita nazionale, come si è venuta sviluppando una vita industriale e una vita agraria, così si è venuta sviluppando anche tutta una nuova rete di istituzioni scolastiche tanto in un campo quanto nell'altro.

Anche questo sta a provare che non c'è un momento della nostra storia che non sia senza un valore come non c'è alcun punto della nostra bella penisola che sia senza bellezza. In tutti questi decenni si è venuta formando una rete scolastica veramente importante; però tutte queste scuole sono formate e si sono sviluppate ciascuna con un suo carattere, ciascuna con una sua individualità, ed è precisamente, come mi diceva l'onorevole senatore Rava in Commissione, l'individualità di tal scuole che è stata la forza di ciascuna delle scuole stesse.

Però ad un certo momento si è presentata alle autorità scolastiche ed al Governo italiano la necessità di venire ad un coordinamento. Quando queste scuole erano poche, ed avevano un minor prestigio, potevano benissimo restare isolate l'una dall'altra, potevano benissimo essere ignorate e ignorandole si poteva dire che andavano nel migliore modo possibile. Ma quando queste scuole hanno acquistato un prestigio, quando sono diventate più numerose, ripeto, il problema del loro coordinamento si è imposto, e si è imposto il problema dei rapporti di queste scuole professionali con quelle che erano le nostre tradizionali scuole tecniche ed istituti tecnici. Quindi, come il Senato sa, si è presentato al Governo fascista questo dilemma: o disciplinare tutte le scuole di carattere professionale col criterio di porle ciascuna alla dipendenza del Ministero che era preposto all'attività professionale e sociale, alla quale ogni singola scuola specializzata era indirizzata, ovvero portare tutte quante le scuole di carattere tecnico o professionale nell'unico Ministero dell'istruzione pubblica e poi dell'educazione nazionale. Non mi propongo, onorevoli senatori, di risolvere ora di proposito questo problema: se fosse meglio trasferire dal Ministero

dell'istruzione anche le Scuole professionali che avevamo, e portare ogni scuola al Ministero di carattere tecnico con cui era idealmente collegata; o se invece sia stato meglio adottare, come si è fatto, il criterio del raggruppamento presso un unico Ministero.

Credo che la discussione del problema astratto superi le esigenze del tempo che abbiamo disponibile. Mi permetto soltanto di fare osservare che se noi avessimo accondisceso con troppa indulgenza al concetto della distribuzione delle scuole presso ogni Ministero tecnico, avremmo corso il rischio di distruggere il concetto di cultura e lo stesso concetto di un Ministero dell'istruzione pubblica o dell'educazione nazionale. Se avessimo detto: tutta l'istruzione nautica, come vuole il senatore Manfroni, deve appartenere al Ministero della marina bisognerebbe per coerenza anche soggiungere: tutte le scuole agrarie ed i geometri devono andare al Ministero d'agricoltura. Potrebbe allora sorgere qualcuno, con più o meno ragione, a dirci e a domandarci se la facoltà di medicina non potesse, per avventura, trovare migliore collocamento sotto un eventuale ministero della sanità pubblica. E si potrebbe continuare e giungere fino alla distruzione del concetto di cultura unica e di un Ministero dell'istruzione.

Se questo fosse meglio o peggio *videbunt sapientes* e lo vedranno in un momento successivo.

Torniamo al nostro argomento e cioè alla necessità di questo coordinamento. Il coordinamento è necessario; gli insegnanti stessi lo domandano; è necessario per le famiglie, è necessario per gli alunni e per la loro carriera. Non si potevano lasciare fino a un tempo indeterminato queste scuole sconnesse le une dalle altre, con diplomi propri, senza possibilità di passaggi e senza nessun raccordo fra di loro. Questo non lo desideravano le famiglie per i loro figliuoli, nè i professori, che erano i primi a domandare questa possibilità di passaggio.

Dopo ciò siamo venuti ad una legislazione che coordinasse ciò che esiste, ma mutasse meno che fosse possibile ciò che esisteva, che rispettasse quanto meglio possibile la libera individualità di ogni scuola in modo da risolvere così il problema importante che ci si poneva. Vediamo ora partitamente quali scuole

esistano: ci sono anzitutto delle scuole professionali femminili, di cui ha parlato il senatore Guidi, che restano precisamente quali esse erano; come ci sono istituti di magistero superiore per l'insegnamento dei lavori femminili che restano quali erano. In questo campo non abbiamo creduto di addivenire a nessuna modificazione importante, anzitutto per il concetto che la scuola è un organismo così delicato che le mutazioni radicali al suo assetto bisogna ridurle al minimo e poi perchè per effettuare delle modificazioni in questo tipo di scuola sarà necessario ascoltare i risultati dell'esperienza ed i consigli che da essa potranno venirci.

Io accolgo d'altra parte molti dei concetti che ha espresso il senatore Guidi a proposito degli Istituti professionali femminili. È verissimo che in queste scuole la parte culturale non deve soverchiare la parte dedicata al laboratorio, ai lavori donneschi e alla economia domestica. Però, onorevole senatore Guidi, se è vero, ed in questo siamo tutti d'accordo con lei, che noi tutti sogniamo una educazione femminile che sia rivolta essenzialmente alla casa, quel bel sogno dantesco della donna che accanto al suo bambino pensi alla bellezza della sua vita familiare, però dobbiamo anche considerare quello che la vita ci domanda e che purtroppo non sempre nella realtà è pari al sogno; qualche volta il sogno è un po' diverso da quello che veramente avviene e si esige nella vita. Ed è un fatto che ora le stesse famiglie ci domandano per le loro figliuole essenzialmente cultura, capacità, diplomi, armi insomma per lottare nella vita, oltre che saggi ammaestramenti per la casa.

Ad ogni modo farò tesoro, nella formulazione dei programmi, dei concetti espressi dall'onorevole senatore Guidi; ma mi permetto di dire che bisognerà cercare di contemperare anche qui i due concetti, e cioè questa duplice esigenza della nostra santa tradizione e della vita moderna.

Così pure noi abbiamo tre istituti di magistero superiore per la vita femminile. Io non li ho potuti abolire perchè esistono ma non intendo certo aumentarne il numero. Ho dovuto lasciarli anche perchè, onorevoli senatori, essi devono provvedere alla formazione di insegnanti di lavori femminili; ed anche perchè se avessi dovuto introdurre qualche modifica-

zione, ciò avrebbe portato ad una spesa nuova ed io avrei incontrato da parte del ministro delle finanze, assente ma sempre presente, delle difficoltà alle quali io non avrei potuto andare incontro, senza molta perplessità e quindi mi sono determinato a lasciare le cose come stanno, riservandomi di vedere in altro tempo quali saranno i risultati della esperienza.

Abbiamo inoltre le scuole di avviamento al lavoro, contro le quali si è scagliato il senatore Manfroni.

È strano (e non parlo per lei, onorevole senatore Manfroni, per cui ho tutta la deferenza dovuta anche ad un amico), è strano, ripeto che ci sono qualche volta delle istituzioni, financo delle parole, che in un certo momento hanno grande fortuna e che in altri momenti hanno grande sfortuna. Oggi è un momento un po' difficile per le scuole di avviamento al lavoro.

Però l'onorevole senatore mi dice: badiamo che nella legge non si è fatta menzione, che di rado e quasi di sfuggita, delle scuole di avviamento al lavoro. Non se ne è fatta menzione per la ragione semplicissima che noi siamo consapevoli, per lo meno quelli che si occupano delle cose scolastiche, che esiste una legge del 1929, per cui quelle scuole esistono e da cui esse sono rette e quindi era perfettamente inutile ripetere qui la legge che attualmente è in atto: questo sarebbe stato un peccato per lo meno di fronte all'economia legislativa, e perciò non si è fatto cenno di queste scuole se non per i loro rapporti con le altre scuole.

Naturalmente il Senato ha perfettamente ragione di chiedermi se si potevano introdurre delle modificazioni nelle scuole di avviamento al lavoro. E allora io debbo ripetere che queste scuole di avviamento al lavoro esistono semplicemente da due anni, si avviano a funzionare, e giorno per giorno funzionano sempre meglio, sono in un vero e proprio progresso. Mentre si può vedere di aiutarle a camminare, è per lo meno un pochino troppo affrettato il pensare, prima che raggiungano il loro completo sviluppo, ad abolirle o ad apportar loro delle trasformazioni radicali.

Non possiamo noi dire, dopo un anno, dopo due, quando ancora una scuola non ha preso tutto il suo sviluppo, non possiamo dire di cambiarla; questo io non crederei sarebbe cosa

utile, cosa conveniente alla dignità e alla serietà del Senato, che ha il senso profondo della realtà ed il senso profondo della tradizione e degli sviluppi che la tradizione deve avere.

Quindi noi potremo discutere in un'altra sede quali trasformazioni si possano fare, e allora il senatore Manfroni ed altri competenti del Senato mi potranno, oltrechè scagliare delle frecce contro le scuole di avviamento al lavoro, suggerire anche gli emendamenti che a queste scuole intendessero portare, il che finora non mi hanno detto ancora, ma che son sicuro mi diranno a loro tempo.

Per ora dico che non è affatto un male che esistano, in maggiore o minor numero, scuole che dopo le elementari abbiano questo carattere, di essere per metà di lavoro pratico e per metà scuole di cultura.

L'esperienza ulteriore ci darà modo di vedere quali siano le differenziazioni interne da introdurre eventualmente in queste scuole, e quale sia il numero più conveniente che tali scuole possano avere per dare il miglior frutto nella vita scolastica italiana.

Oltre le scuole di avviamento al lavoro, noi avevamo in Italia, ed abbiamo conservato, delle scuole che abbiamo chiamato tecniche (la qualifica potrà più o meno piacere ma in questo caso ha il vantaggio della rispondenza della etimologia colla cosa); in ogni modo sono scuole che esistono da tempo e hanno avuto la loro consacrazione dall'uso; sono scuole in cui la parte culturale è minore e in cui invece abbiamo lo sviluppo della parte essenzialmente di lavoro pratico, così industriale come agrario. Sono scuole che hanno il compito di creare i piccoli agenti rurali, gli operai specializzati e i capi officina che oggi sono ricercati; sono scuole infine che le nostre forze produttive e gli stessi industriali amano, e che perciò credo abbiamo fatto molto bene a non toccare.

Come terzo tipo di scuola abbiamo l'Istituto tecnico. A questo proposito tengo innanzi tutto a rispondere ad alcune domande che mi ha fatto il senatore Manfroni. Il senatore Manfroni ha detto delle parole belle, forti e vive sulla necessità di scindere gli Istituti tecnici inferiori da quelli superiori; ha detto con molta eloquenza che sarebbe bene permettere che esistessero degli Istituti tecnici inferiori indi-

pendentemente da quelli superiori. L'ha detto con molta eloquenza, forse, me lo permetta se glielo dico, con un po' troppo di eloquenza, visto che io ieri gli avevo detto che ero d'accordo con lui e glielo avevo detto con poche parole, senza eloquenza! (*Si ride*).

FEDELE. Attualmente la legge lo impedisce!

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Io avevo detto della possibilità di fondare degli Istituti tecnici inferiori. Questo è però un problema serio ed io credo che esso sollevi una questione che potrà venire risolta poi con una disposizione che non venga a contrastare con la legislazione generale vigente. La legge del 1923 affermava l'inscindibilità ma questo non significa che tale fosse il concetto essenziale, il concetto fondamentale della legge del 1923; anzi era tutt'altro che un concetto fondamentale. Io ripeto che questa è una cosa che si potrà studiare; solamente dissi e ripeto al senatore Manfroni quanto dissi alla Commissione: è una disposizione che noi potremo introdurre in altra sede cioè con un'altra forma di disposizioni e alla quale giungeremo con il concetto della necessità di dare una maggiore snellezza alle nostre scuole, anche per quanto riguarda la loro capacità numerica. Qui, siccome siamo in una legge più che altro di assestamento, noi abbiamo lasciato la realtà, riservandoci poi di introdurre questa modificazione nelle forme migliori che ci parranno possibili. Quindi, ciò posto, io credo che il Senato possa essere anche nei riguardi di questa aspirazione sufficientemente tranquillo, se anche in questo momento la legge attuale ripete quella che è la disposizione antica della nostra legislazione.

Abbiamo poi cinque forme di Istituti tecnici superiori, cioè Istituti tecnici specializzati per la sezione del commercio, per la sezione di ragioneria, per la sezione industriale, per la sezione nautica, per la sezione geometri. Talune questioni importanti sono state quelle che riguardano le ammissioni a questi Istituti. Due tendenze perfettamente opposte si disputavano il campo. Da una parte vi erano coloro che direi umanisti puri, difensori della tradizione a carattere classico, che dicevano che agli Istituti tecnici superiori non si deve poter accedere se non dagli Istituti tecnici inferiori, non si deve cioè accedere se non si è acquisita

una buona cultura generale. Certo costoro avevano qualche ragione perchè dicevano: prima di pensare a fare il professionista, bisogna pensare a fare l'uomo, che abbia una salda cultura generale, e su questo argomento ritornava anche oggi il senatore Tosti di Valminuta dicendo cose molto assennate e giuste.

Vi erano poi gli altri che mi dicevano: no, non si può accettare questo concetto che allo Istituto tecnico superiore si giunga dalle scuole di cultura. Bisogna che all'Istituto tecnico superiore, scuola essenzialmente professionale, si giunga invece da altre scuole che abbiano carattere essenzialmente pratico.

Io ho creduto che fra le due tendenze la via migliore fosse cercare di contemperarle dialetticamente. È verissimo che all'Istituto tecnico superiore si possa giungere molto bene dalle scuole di carattere culturale generale, ma specie per la parte agraria e per la parte industriale io credo che sarebbe un grave errore se non volessimo permettere che ci si potesse pervenire anche da scuole che rappresentano il maggiore sforzo di un insegnamento a carattere pratico. Naturalmente con i relativi esami noi vedremo di provvedere alla esigenza della cultura.

In generale vi dico, onorevoli senatori, che io amo le scuole nettamente distinte l'una dall'altra, però non voglio escludere quei raccordi che rendono possibili anche i passaggi dall'una all'altra scuola, sia pure con tutte le dovute garanzie. C'è un concetto pedagogico nel quale tutti possiamo essere d'accordo: dico tutti, da qualunque scuola pedagogica si provenga, ed anche se non veniamo da alcuna, perchè è un concetto che risiede nel senso comune. Non si può, onorevoli senatori, giudicare il giovane, che ha davanti a sé tante possibilità impreviste, soltanto dal passato. Dobbiamo giudicarlo piuttosto che dal peso delle cognizioni che ha saputo acquisire, dalla capacità sua verso l'avvenire. È un concetto che chiamerei cristiano, e che, dal punto di vista teoretico, chiamerei di sana pedagogia. Questo specialmente quando si tratta di giovani che hanno l'ammirevole fortuna di avere tanto poco passato e di avere tanta ricchezza di speranze per l'avvenire.

Per queste ragioni ho accettato tali raccordi e tali esami, e non mi pare sia il caso di nutrire

tutte le diffidenze che sovente si manifestano quando si discute di cose scolastiche. Ad un certo momento si glorificano gli esami e poi, in un altro momento, ci si protesta scettici sulla funzione degli esami. Si hanno a volte delle visioni rosee, ma poi, quando si rientra nella realtà, si dice che gli esami non sono sufficiente garanzia ecc. No, signori, la legge deve fondarsi sulla presunzione che sarà bene applicata.

C'è un'altra questione importante, ed è quella delle autonomie e delle specializzazioni. Qui convergono le raccomandazioni che io ho avuto nel modo più pressante e le critiche che pure talvolta mi sono state rivolte, specialmente da molti che non avevano letto il progetto. L'obiezione era questa: Bada che le scuole professionali hanno bisogno di serbare la loro individualità precisa; in ciò è la loro forza; bisogna rispettare il loro carattere individuale; visto che sono passate all'educazione nazionale, temiamo una livellazione mortificante, e il peso burocratico. E tante altre parole belle.

Coloro che mi facevano questa raccomandazione non avevano badato al concetto fondamentale, che è stato quello di dare agli istituti tecnici ed alle scuole la loro autonomia. Rispondendo ad una interrogazione fatta in proposito alla Camera dei deputati dissi: badate che io che provengo dall'istruzione classica, mi rendo perfettamente conto di una differenza essenziale che esiste tra l'istruzione classica e la istruzione tecnica. L'istruzione classica si può impartire con ordinamento simile per tutta l'Italia: da Aosta fino a Caltanissetta il latino, il greco e la filosofia si possono insegnare con quelle diversità che possono comportare la varia indole degli alunni e la varia capacità dei professori, ma tuttavia l'insegnamento è in realtà identico. Ma l'istruzione tecnica invece ha bisogno di obbedire anche a caratteri locali oltre che a caratteri nazionali. La nostra economia, come le molte persone competenti che sono qui mi possono insegnare, l'economia italiana, specialmente dal punto di vista agrario, ha una sua flessibilità direi quasi locale; una sua adattabilità alle diverse zone e la scuola deve per lo meno non disinteressarsene, tanto più poi che le scuole di carattere professionale devono saper meritare l'interessamento delle

forze economiche produttrici nelle diverse località. E le forze economiche produttrici delle diverse località e delle diverse regioni — bisogna che io lo affermi con vero sentimento di gioia — hanno manifestato per questa legge un interesse vivissimo. Da questo si rileva che tali forze hanno un interesse molto vivo per le scuole stesse e per la stessa istruzione agraria e professionale che risponde alle precise esigenze di cui esse sono gli interpreti più esatti e fedeli. Questa è la ragione per cui ho assicurato l'autonomia e ho concesso le specializzazioni. Le specializzazioni che ho concesso sono in genere quelle che già esistevano: e noi abbiamo oggi sindacati ed enti locali che hanno chiesto tutti quanti l'elencazione delle specializzazioni rispondenti alla realtà. E qui debbo dire che forse si ha più timore del necessario della burocrazia scolastica: io ho cominciato veramente a stimare la sua funzione di continuità giuridica, dal momento in cui mi è parso che fosse meno pericolosa la burocrazia che non l'anarchismo dei genialoidi.

Ho pertanto concesse le specializzazioni. E a un certo momento, quando io ho assicurato l'autonomia e ammesse le specializzazioni, tutti quanti sono stati presi da un timore: ma non saranno poi troppe? Io ho assicurato che le specializzazioni sono semplicemente quelle che attualmente esistono e le altre sono delle possibilità che restano aperte, delle possibilità che noi non vogliamo chiudere e che vogliamo invece lasciare come pure possibilità. Quindi nessuna specializzazione nuova verrà fatta se non sia chiesta anzitutto dagli enti locali e se non vi saranno i mezzi per farla. E credete che la povertà dei mezzi, mentre è cosa sovente penosa, qualche volta è anche remora; in questo caso è sicuro che non saranno fatte specializzazioni più del necessario, se non preventivamente controllando i giudizi di tutte le autorità competenti.

A proposito della specializzazione in agricoltura coloniale, di cui ci ha parlato il senatore Bongiovanni, gli dirò che anche qui essa è lasciata come una pura possibilità e niente altro; ma non si deve intendere che possibilità diventi dovere. Ora io so che esiste l'Istituto coloniale di Firenze e ne ho tutto il rispetto e sarò ben lungi dal lasciare che sorga una qualsiasi scuola di specializzazione coloniale

che non sia necessaria e, meno che mai, che sia in concorrenza con l'Istituto di Firenze. Prego quindi il senatore Bongiovanni di vedere se non sia il caso di ritirare i suoi emendamenti.

Ho detto: è una possibilità che noi lasciamo, e allo stesso modo come non permetterò che enti locali fondino scuole di specializzazione di agricoltura senza sentire il collega dell'agricoltura e tutti i competenti di agricoltura, così posso assicurare il senatore Bongiovanni che questa possibilità pura e semplice di una scuola, specializzata in agricoltura coloniale, non sarà attuata se non saremo d'accordo col ministro delle colonie, il quale mi dirà se, in questo caso, potremo camminare di concerto. E non posso escludere nemmeno questo all'onorevole senatore Bongiovanni (il quale mi dice che la scuola di specializzazione coloniale deve essere unica), non posso escludere che fra tre o quattro anni ad un mio futuro collega, il senatore Bongiovanni o un altro collega non asserisca che sarebbe necessaria qualche altra scuola. Quando io lo assicuro che in nessun campo e, meno che mai, in questa specializzazione coloniale faremo nulla senza il concerto col ministro delle colonie e coi competenti e senza il parere degli enti locali, io mi domando se per caso il senatore Bongiovanni non voglia ritenersi soddisfatto.

E lo ringrazio anticipatamente.

Riguardo agli Istituti nautici è vero che i senatori Tosti e Manfroni mi hanno parlato della lunga odissea di queste scuole.

Su questo punto, che questi istituti abbiano navigato troppo, debbo dire che io non ci ho colpa. E poi mi permetto di lasciare la discussione se ciò sia stato bene o male.

Il senatore Manfroni mi dice: oggi non vedo nulla qui in questa legge che riguardi gli istituti nautici. Orbene, onorevole senatore Manfroni, non ho detto nulla perchè gli istituti nautici restano quelli che erano: quelli che avevano la possibilità di navigare, navigheranno; quegli altri, che questa possibilità non avevano, non navigheranno. Del resto io credo che qualche volta dobbiamo vincere la tentazione di gettarci in braccio all'ideale, quando questo ideale non poggia sulla realtà.

Che cosa vuole l'onorevole senatore Manfroni che gli dica? Questi istituti resteranno come

sono; ad essi si accederà come prima si accedeva, nulla è mutato.

Naturalmente rispondo all'onorevole senatore Tosti che io non posso dichiarare che ammetteremo agli istituti nautici soltanto coloro che abbiano la licenza liceale. Agli istituti nautici si accederà come si accedeva prima, col diploma dell'istituto tecnico inferiore o di altre scuole di carattere equivalente.

Ma posso dire anche questo, che se avrò i mezzi per dare a questi istituti nautici una scuola di preparazione inferiore, ne sarò lietissimo, perchè capisco che tutti gli istituti che hanno un carattere più netto, più speciale, hanno quasi il bisogno di crearsi il loro istituto inferiore; quasi come una specie di tendenza, di anima, anche prima che quest'anima venga educata nella forma professionale. Questo lo intendo benissimo e sebbene oggi questo non esista, sarò lietissimo, ripeto, di poterlo fare. Oggi agli istituti nautici si accede da qualunque scuola, perchè questi istituti non hanno una scuola inferiore di preparazione. Se gli enti locali mi aiuteranno, o se potranno aiutarmi le condizioni del bilancio, io farò in modo di costituire ciò che attualmente non esiste. Si capisce che *ad impossibilia nemo tenetur* e che nessun ministro *tenetur* a disporre dei mezzi finanziari che non ha.

All'onorevole senatore Tosti debbo ancora rispondere che riguardo alla parte pratica, essa resta immutata per gli istituti nautici. Posso però aggiungere che ho avuto dei buoni colloqui, come egli forse sa, coi dirigenti della Nave-scuola e che ho promesso loro, non dei grandi aiuti, perchè è mio costume non promettere quello che temo di non poter dare, ma un aiuto il quale sta solo a significare la perfetta comprensione che il ministro ha del loro compito e del valore del loro compito. So benissimo, per usare una frase molto adatta in fatto di vita marinara, che in fondo non s'impara a nuotare senza gettarsi in acqua e quindi la migliore preparazione di carattere pratico sarà precisamente questa, che in una Nave-scuola si possa navigare non come scolari, ma con la responsabilità di chi compie, sia pure con tutte le sorveglianze e le cautele, la funzione di nocchiere alla quale si prepara.

Al senatore Torraca, rispondo subito chiarendo i dubbi che egli si è posto. La ragione per

la quale è stata affermata così nettamente e precisamente la facoltà di ispezione è questa: siccome viene assicurata a queste scuole la autonomia, non è male che questa facoltà del Ministero di far eseguire ispezioni sia per avventura espressa qui in una forma un pochino più recisa del necessario. Visto che l'autonomia è stata concessa, è molto bene che si dica che esiste la libertà di ispezione. Mi sono permesso, onorevole Torraca, di interromperla mentre ella parlava, e sono sicuro che con la sua benevolenza ella mi scuserà. Quando mi domandò « come avrei fatto queste ispezioni » io risposi: « nel miglior modo che mi sarà possibile, secondo i mezzi che abbiamo ». I mezzi sono pochi. Lo dobbiamo sapere. Ella poi mi ha detto « bisognerebbe aver un corpo di ispettorato tecnico »; l'ho domandato un corpo di ispettorato tecnico ma, ripeto ancora, occorrono dei mezzi e questi sono molto più facili a domandarsi che ad ottenersi, specialmente in certi momenti della storia. L'ho chiesto questo corpo di ispettorato tecnico con sacrificio di altri incarichi burocratici.

TORRACA. Bisognerà insistere.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Mi gioverò anche della sua autorità per insistere e posso dire che qualche speranza posso averla e ciò sia di conforto per ambedue.

Con questo credo di avere finito: in sede di lettura ed approvazione degli articoli, se potrò offrire altri chiarimenti, sarò ben lieto. E termino rivolgendo una parola di ringraziamento al relatore e alla Commissione ed anche ai senatori per gli utili suggerimenti che mi sono stati dati, per i conforti, per i consigli offertimi, ma francamente, ripeto, chiudo con la certezza che questa legge di coordinamento, di sistemazione e di libertà disciplinata non possa rappresentare nulla di definitivo, perchè nulla può essere definitivo e tutto può essere corretto; ma rappresenti in realtà un principio per l'affermazione dell'enorme valore che deve avere per l'Italia l'istruzione tecnica. Noi, si è detto tante volte, abbiamo poche materie prime; se Dio vuole, c'è però una materia prima che è abbondante e che ha bisogno di essere soltanto educata ed indirizzata, ed è precisamente l'intelligenza della nostra gioventù.

Con questa legge si è cercato di offrire allo Stato e alla scuola italiana il mezzo di creare dei lavoratori che, mentre per un verso siano sempre più essenzialmente uomini (nel significato più alto e generale della parola), abbiano pur anche una sempre maggiore distinzione di attitudini e di capacità nella loro vita professionale; che siano sempre più individui, e nello stesso tempo sempre più italiani per il lavoro e per l'avvenire della Patria nostra. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

DEI FINI E DELL'ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA

Art. 1.

L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita:

1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali di avviamento al lavoro, regolati dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379;

2° nelle scuole tecniche;

3° nelle scuole professionali femminili;

4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;

5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).

Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.

Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: « scuole ed istituti d'istruzione tecnica ».

(Approvato).

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.

Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.

Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.

(Approvato).

Art. 3.

Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2º, 3º, 4º e 5º dell'articolo 1 sono Regie, allorchè come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo 22.

Essi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro dell'educazione nazionale può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle scuole e degli istituti predetti. La stessa facoltà compete anche al Ministro delle finanze relativamente alla gestione amministrativa-contabile.

Ciascuna Regia scuola o Regio istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi Provveditorati agli studi per gli istituti di istruzione media sono estese anche alle scuole ed istituti d'istruzione tecnica, salve sempre quelle spettanti, ai sensi di legge, ai Consigli di amministrazione.

Presso ogni Regio Provveditorato è istituita una Giunta regionale per l'istruzione media tecnica, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno determinate con apposito decreto Reale.

DI FRASSINETO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Mi permetterei di fare una raccomandazione all'onorevole ministro nei riguardi dell'ultimo comma di questo articolo.

Desidererei fosse stabilito nel regolamento che sia incluso un agricoltore, tengo anzi a precisare un autentico agricoltore, nella composizione di ogni Giunta regionale per l'istruzione media tecnica.

Questa raccomandazione la faccio specialmente come affermazione di un principio, che cioè si ritenga necessario di sentire il parere degli agricoltori in tutto quanto si riferisce all'istruzione agraria.

GIULIANO, ministro dell'educazione nazionale. Il Governo accetta la raccomandazione dell'onorevole Di Frassineto circa il regolamento che sarà emanato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 4.

Le Regie scuole ed i Regi istituti d'istruzione tecnica sono regolati dalle disposizioni della presente legge e da quelle del proprio statuto. (Approvato).

Art. 5.

La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche è di due o tre anni, secondo le particolari esigenze dell'attività cui la scuola è indirizzata.

Nelle scuole professionali femminili è di tre anni.

Nelle scuole di magistero professionale per la donna è di due anni.

Negli istituti tecnici è di otto anni, suddivisi in due corsi quadriennali, uno inferiore e uno superiore.

I due corsi di istituto tecnico costituiscono un tutto unico ed inscindibile.

La durata dei corsi per maestranze è determinata, caso per caso, in rapporto alle esigenze delle attività cui il corso è indirizzato, col decreto che ne autorizza l'istituzione.

(Approvato).

Art. 6.

La scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro e contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo della economia nazionale.

Essa può essere a indirizzo:

- agrario;
- industriale e artigiano;
- commerciale.

Nella scuola ad indirizzo agrario, si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, agraria, economia, computisteria rurale, industrie agrarie, agrimensura, disegno relativo, zootecnia, legislazione rurale, religione.

Nella scuola ad indirizzo industriale e artigianale si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, elementi di fisica, di chimica, di elettrotecnica, meccanica, macchine, tecnologia, disegno professionale, religione.

Nella scuola ad indirizzo commerciale si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio, pratica commerciale, merceologia, scienze naturali, fisica, lingua straniera, altra lingua straniera, calligrafia, dattilografia, stenografia, religione.

Per ciascun indirizzo si possono costituire delle specializzazioni, le quali sono, di regola, le seguenti:

Per le scuole ad indirizzo agrario:

viticoltura ed enologia;
orticoltura;
zootecnia e caseificio;
olivicoltura e oleificio.

Per le scuole ad indirizzo industriale:

falegnami ebanisti;
meccanici;
edili;
tessili;
minatori.

Le scuole tecniche per meccanici possono avere un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:

elettricisti;
chimici;
meccanici agrari;
montatori motoristi;
meccanici per industrie alimentari (molini, pastifici, panifici);
radio-elettricisti;
conduttori termici.

Le specializzazioni previste dal presente articolo potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Fra le materie da insegnarsi nella scuola tecnica ad indirizzo agrario mi pare ne sia stata omessa una che ha una certa importanza: la calligrafia. È noto che con il diploma da rilasciarsi dalla predetta scuola si può esercitare la funzione di agente rurale. Ora è da augurarsi che gli agenti agrari non tengano i loro registri malamente scarabocchiati. Quindi l'insegnamento della calligrafia si rende per loro utile; direi anzi necessario. Mi auguro pertanto che l'onorevole ministro, avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 76, voglia provvedere a introdurre questo insegnamento nella scuola tecnica a indirizzo agrario.

Sempre poi a proposito di questo articolo, mi sembrerebbe opportuno che la specializzazione della scuola tecnica ad indirizzo agrario si compisse nel terzo anno. Nell'articolo 5 è detto che la durata dell'insegnamento della scuola tecnica è da due a tre anni, secondo le particolari esigenze dell'attività cui la scuola è indirizzata. Siccome queste scuole, secondo l'articolo 63, rilasciano i diplomi di agente rurale, sarebbe opportuno che i possessori di questi diplomi non si limitassero a specializzarsi in una determinata branca, ma seguissero invece innanzi tutto un corso completo di studi atto a fornire loro le cognizioni necessarie per fungere utilmente da agenti rurali.

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Un'osservazione anzitutto che è una richiesta di chiarimento. Vedo nell'articolo 6 una espressione che si ripete nel seguente articolo 7 e altrove: cultura fascista. Evidentemente questa è una espressione che riguarda il contenuto, perchè nello spirito l'insegnamento deve essere fascista.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Certo!

CIAN. Dunque questa espressione può far credere che si tratti di una serie di insegnamenti quasi enciclopedica. Chiedo che nel regolamento si specifichi questa espressione così lata, limitandola.

Poichè — qui e altrove — vi è come un senso di pletorico, desidererei che si determinasse il concetto di cultura fascista.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Rispondo innanzitutto al senatore Di Frassineto sulla questione della calligrafia. Ma qui io non voglio fare una questione di pedagogia cattedratica. Invero mentre da una parte mi si raccomanda la cattedra di calligrafia, altri invece vorrebbero che di questa materia fossero investite tutte le altre materie che dovrebbero essere, dirò così, tutte... calligrafiche. Per esempio, anche il componimento di italiano dovrebbe essere scritto calligraficamente, e così ogni compito, come del resto pure le lettere private, anche... per riguardo a colui che le legge.

Io curerò la questione di cui mi si è parlato.

Riguardo alla specializzazione agraria consento con quello che ha detto il senatore Di Frassineto, e cioè che specializzazione — non soltanto in agraria, ma in tutti i campi della cultura — non deve significare mancanza d'una fondamentale cultura generale. La specializzazione si fa quando si è costruita già una base solida relativamente ai fini da raggiungere.

Rispondo al senatore Cian che non posso ricominciare qui un'altra trattazione di ciò che è Fascismo. Colla espressione « cultura fascista » si è voluto dire, presso a poco, quello che si voleva dire anticamente con « diritti e doveri », cioè quel tanto di cultura riguardante la vita attuale, l'organizzazione dello Stato, che è necessario che si abbia. Ma siamo perfettamente d'accordo che fascista deve essere tutta la scuola, perchè il concetto di Fascismo domina appunto tutta la scuola.

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Un'altra osservazione. Qui parla un veterano della stenografia. Debbo rilevare in quest'articolo, come nell'articolo 7 e in altri seguenti, che la stenografia è relegata con la dattilografia e la calligrafia, ed anzi messa dopo di esse. Questo inconveniente, che si rileva anche nei bandi dei concorsi, si risolve in una ingiustizia storica e culturale. Pertanto mi permetto rivolgere una preghiera all'onorevole ministro,

col quale più di una volta spezzai una lancia in favore della stenografia, che la volontà del Capo del Governo ha riconosciuto nella sua importanza e nella sua utilità, facendo imporre anche un sistema ufficiale, quello Gabelsberger-Noë. Si compiaccia egli disporre che la stenografia venga collocata al posto che le compete, prima della calligrafia e della dattilografia.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Parla del collocamento in questa sede?

CIAN. Non solo, ma mi riferisco anche alla gerarchia delle materie, e qui e nei bandi di concorso e nella valutazione dei titoli per quei concorsi stessi e per la carriera.

Non bisogna dimenticare che la stenografia vanta e rappresenta tutta una lunga tradizione anche culturale; che oggi possiede perfino un'Accademia a Padova, con un'eccellente rivista di carattere scientifico, una grande Associazione magistrale italiana, e altre consimili che tendono ad elevare la cultura dei giovani, diffondendo la conoscenza e l'uso del sistema Noë; sistema che in questi articoli è sottinteso, ma sarebbe opportuno fosse specificatamente menzionato, almeno nel regolamento o nelle istruzioni che dovranno accompagnarlo.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Si potrà vedere nei regolamenti di dare alla stenografia il posto che le spetta nella gerarchia delle materie. Ne capisco tutta l'importanza.

CIAN. Ringrazio.

PRESIDENTE. Onorevole Cian, la deferenza che io ho per lei mi ha impedito di osservarle che non si può parlare due volte sullo stesso argomento. Spero che questo non costituisca un precedente.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 7.

La scuola professionale femminile ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa.

Nella scuola professionale femminile si inse-

gnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia, disegno, nozioni di storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori donneschi, lingua straniera, religione.

(Approvato).

Art. 8.

La scuola di magistero professionale per la donna ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili o della economia domestica.

In essa si insegnano: italiano, storia, geografia, pedagogia, scienze naturali, merceologia, disegno, storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori femminili, nozioni di agraria, lingua straniera, religione.

Gli orari ed i programmi sono diversamente fissati per le alunne che aspirano all'insegnamento di lavori femminili e per quelle che aspirano all'insegnamento dell'economia domestica.

CIAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Ho chiesto la parola per uno schiarimento e per accennare ad una lacuna che ho rilevato.

Nell'articolo 8 si dice infatti che le materie di insegnamento sono le seguenti: italiano, storia, geografia ecc., economia domestica, igiene, lavori femminili, nozioni di agraria, «lingua straniera». Quale la lingua straniera? Forse «una» lingua straniera?

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Eppure mi hanno detto che io ho specificato troppo! Non ho indicato la lingua straniera, perchè non può essere sempre la stessa: poi si vedrà quale deve essere.

CIAN. Dicevo che nell'articolo 8 e precisamente nella citata enumerazione vi è una lacuna, perchè vi si tace della stenografia.

Pregherei l'onorevole ministro di aggiungere questo insegnamento perchè, neanche a farlo a posta, l'esperienza dimostra che le donne rivelano una singolare attitudine ad apprendere la stenografia ed a farsene un'arma o uno strumento prezioso anche dal punto di vista economico.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Se sarà possibile se ne terrà conto in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi

È approvato.

Art. 9.

L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Il corso inferiore (1° quadriennio) è ad indirizzo generico; il corso superiore (2° quadriennio) è costituito da una o più delle seguenti sezioni:

- agraria;
- industriale;
- nautica;
- commerciale;
- per geometri.

Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di Istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto.

La sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico può avere indirizzi specializzati, i quali sono, di regola, i seguenti:

- a) viticoltura ed enologia;
- b) olivicoltura ed oleificio;
- c) frutticoltura, orticoltura e giardinaggio;
- d) zootecnia e caseificio;
- e) agricoltura coloniale;
- f) economia montana;
- g) tabacchicoltura e tabacchificio.

La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti:

- a) meccanici elettricisti;
- b) minerari;
- c) tessili e tintori;
- d) edili;
- e) chimici;
- f) radio-tecnici.

La sezione nautica del corso superiore dell'istituto tecnico segue una o più delle specializzazioni seguenti:

- a) capitani;
- b) macchinisti;
- c) costruttori.

Le specializzazioni sopra indicate per la sezione agraria possono anche attuarsi mediante corsi della durata di un anno aggiunti alla sezione agraria non avente indirizzo specializzato.

Presso la sezione industriale dell'Istituto tecnico possono istituirsi corsi di perfezionamento.

Nel corso superiore di istituto tecnico agrario e industriale è consentita la istituzione di un anno preparatorio per i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo.

Le specializzazioni e i corsi di cui ai tre comma precedenti potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.

(Approvato).

Art. 10.

Nell'istituto tecnico inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista, matematica, scienze naturali, disegno, una lingua straniera, stenografia, religione.

(Approvato).

Art. 11.

Nella sezione agraria dell'istituto tecnico si insegnano: lettere italiane, storia, geografia, matematica, fisica, agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, zootecnia, scienze naturali, patologia vegetale, chimica generale inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie, meccanica agraria, elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, elementi di diritto agrario, religione.

Nelle sezioni agrarie ad indirizzo specializzato, in aggiunta alle suddette materie, s'insegnano:

Per la viticoltura e l'enologia:

Chimica viticolo-enologica, viticoltura, enologia, economia viticolo-enologica, meccanica viticolo-enologica, patologia viticolo-enologica,

zootecnia, costruzioni enologiche, legislazione enotecnica, commercio viticolo-enologico.

Per l'olivicoltura e l'oleificio:

Olivicoltura, oleificio, tecnologia, chimica olearia, meccanica e costruzioni olearie, economia rurale, estimo, contabilità e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio, patologia dell'olivo.

Per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio:

Frutticoltura, orticoltura, giardinaggio, architettura impianto e governo dei giardini, parchi pubblici e privati, patologia ed entomologia orticole, costruzioni orticole, economia orticola, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliera.

Per la zootecnia ed il caseificio:

Anatomia, fisiologia e igiene degli animali domestici, ezoognosia, zootecnia, batteriologia, caseificio, meccanica, costruzioni zootecniche e casearie, legislazione speciale zootecnico-casearia, contabilità speciale zootecnico-casearia.

Per l'economia montana:

Economia montana, industria lattiera e casearia, culture irrigue, complementi di zootecnia ed igiene del bestiame, eziologia e profilassi delle malattie del bestiame, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche.

Per l'agricoltura coloniale:

Agricoltura coloniale, fitografia e patologia delle piante coloniali, tecnologia dei prodotti coloniali, economia rurale coloniale, zoologia speciale agraria coloniale, zootecnia coloniale ed igiene del bestiame, igiene coloniale e pronto soccorso, lingua inglese o spagnuola o araba.

Per la tabacchicoltura e il tabacchificio:

Botanica e patologia del tabacco, coltivazione e tecnologia del tabacco, estimo, legislazione e contabilità in rapporto alla tabacchicoltura; produzione, economia e commercio del tabacco.

Gli stessi gruppi di materie proprie delle singole specializzazioni si insegnano nei corsi specializzati aggiunti, a norma del quart'ultimo comma dell'articolo 9, a sezioni agrarie non aventi indirizzo specializzato.

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Prego l'onorevole ministro di volere includere fra gli insegnamenti da impartirsi nella sezione agraria dell'istituto tecnico un corso elementare di idraulica rurale. Al giorno d'oggi, in cui si parla tanto di irrigazioni, è necessario che i periti agrari non siano completamente digiuni di cognizioni sia pure elementari d'idraulica rurale.

Mi permetterei inoltre di raccomandare all'onorevole ministro di aggiungere delle nozioni di diritto commerciale agli elementi di diritto agrario, compresi tra le materie d'insegnamento. È opportuno che i periti agrari abbiano qualche cognizione in materia, dato che l'attività di molte aziende agrarie si svolge spesso anche nel campo commerciale.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Parlo sull'articolo 11, perchè non ero presente quando parlò l'onorevole Bongiovanni sul tema delle scuole coloniali e solo dalla risposta del Ministro ho potuto conoscere il tema del suo discorso.

E prendo la parola per ricordare al Senato che in Italia non esiste soltanto l'Istituto coloniale di Firenze, in cui il senatore Bongiovanni vorrebbe accentrare tutto l'insegnamento coloniale, ma esiste un istituto, che, per gli studi coloniali, è il più adatto e che dovrebbe attirare maggiormente l'attenzione del ministro dell'educazione nazionale: il Regio giardino coloniale di Palermo.

Questo giardino, sebbene non dotato largamente come l'Istituto coloniale di Firenze, anzi, essendo costretto ad elemosinare dei sussidi dagli enti locali, pure ha fatto miracoli ed è un centro di studi della flora coloniale assai importante, sotto la direzione intelligente ed operosa del professore onorevole Montemartini, come lo fu sotto il compianto professor Borzi, che contribuì alla sua creazione.

Esso fu istituito a Palermo, in seguito ad un paziente lavoro di oltre dieci anni da me fatto alla Camera, dopo le prove e gli esperimenti forniti, che dimostrarono che Palermo era il sito più adatto per gli esperimenti e gli studi, potendo le piante coloniali attecchire e vegetare come nelle colonie, sicchè potevano

essere studiate nella loro vita e non sulle riproduzioni litografiche.

Pertanto in quel giardino, che sorge accanto al celebre Orto Botanico — il più importante di Europa per le piante che vi esistono — gli studenti avevano, da una parte, la flora nostra e dall'altra la flora coloniale. Questo Istituto ha dato, fino ad oggi, risultati importanti per un continuo lavoro di esperimenti e di adattamenti delle piante coloniali, per lo sviluppo dato alle piantagioni di esse in varie parti della Sicilia, per gli studi poderosi pubblicati sulle esperienze fatte, che hanno avuto larga eco all'estero, e per tutto quel vasto corredo di conoscenze e di esperienze che si sono accumulate durante circa 20 anni di esperienze continue sulle piante coloniali importate ed acclimatate.

Ora che, in Senato, si sia completamente dimenticato che esista questo Istituto, centro importantissimo di lavori e di studi sulla flora e sulla fitopatologia coloniale, mi è parso non giusto. Ed è per questa ragione che ho preso la parola, per ricordarlo al ministro acciocchè lo tenga specialmente presente nelle future sue determinazioni, relative alle sezioni speciali dell'Istituto per l'agricoltura coloniale. (*Approvazioni*).

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Rispondo al senatore Di Frassineto che altrove mi è stato, forse ingiustamente, mosso il rimprovero di aver specificato troppo le materie. Ora nei programmi vedrò quello che sia possibile fare per soddisfare la richiesta che egli fa: ma quando esiste già un insegnamento di meccanica agraria e di costruzione relativa all'agraria, non so se sia il caso di introdurre nell'Istituto tecnico addirittura una nuova materia: l'idraulica.

Quanto meno, noi dobbiamo intendere in questo senso: che la parte idraulica verrà esposta come, dove e per quanto necessario, nell'insegnamento della meccanica agraria e delle costruzioni agrarie. Questo mi parrebbe sufficiente di stabilire, per lo meno nella legge. Prometto, però, che in sede di formulazione dei programmi considererò la questione, con-

sultando anche il parere delle persone più competenti.

Altrettanto per la questione del diritto. Nella legge abbiamo detto: diritto agrario. Si comprende che non possiamo fare degli enciclopedici, perchè gli istituti tecnici non sono delle università. Si studierà diritto civile e diritto commerciale nel diritto agrario, nel senso che si studierà ciò che di diritto civile e di diritto commerciale possa esser necessario per formare dei buoni periti agrari. Ripeto che in sede di formulazione di programmi, si vedrà quanto sarà necessario dare di estensione al diritto civile e commerciale, anche nella formula complessiva del diritto agrario.

Sono molto lieto delle parole che ha pronunciato l'onorevole senatore Di Stefano. Ho detto dianzi che le specializzazioni rappresentano delle possibilità, che non possono rappresentare nè un obbligo, nè un limite. Perciò, nel determinare queste specializzazioni, terrò conto di tutti i pareri dei competenti e terrò anche conto di quello che esiste, nonchè delle diverse attitudini e necessità che i diversi luoghi possano presentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 12.

Nella sezione industriale dell'istituto tecnico si insegnano: italiano, storia, una lingua straniera, matematica, meccanica, macchine, chimica, scienze naturali, geografia, fisica, elementi di diritto industriale, disegno, religione.

In aggiunta alle dette materie si insegnano:

nella sezione ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti: elettrotecnica, tecnologia meccanica;

nella sezione ad indirizzo specializzato per minerari: geometria descrittiva, disegno relativo, mineralogia, topografia, costruzioni, elettrotecnica, arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali, igiene, pronto soccorso;

nella sezione ad indirizzo specializzato per tessili e tintori: chimica analitica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, dise-

gno ornamentale tessile, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, filatura, elettrotecnica;

nella sezione ad indirizzo specializzato per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, costruzioni edili stradali ed idrauliche, disegno di costruzioni, disegno di proiezioni e forme architettoniche, topografia e disegno relativo, estimo, elettrotecnica;

nella sezione ad indirizzo specializzato per chimici: fisicochimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici, disegno relativo;

nella sezione ad indirizzo specializzato per radiotecnici: tecnologia meccanica, elettrotecnica, telegrafia, telefonia, strumenti ed esercitazioni di misura, misure radio-elettriche, radiotecnica generale, montaggio di apparecchi radiotecnici, legislazione e norme per la radiotecnica.

(Approvato).

Art. 13.

Nella sezione commerciale dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica, merceologia, geografia generale ed economica, computisteria, ragioneria, istituzioni di diritto, tecnica commerciale e bancaria, dogane e trasporti, lingua straniera, altra lingua straniera, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica, calligrafia, stenografia e dattilografia (facoltative), religione.

(Approvato).

Art. 14.

Nella sezione per geometri dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, matematica, fisica, chimica, scienze naturali, geografia, elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori, costruzioni e disegno di costruzioni, topografia, disegno topografico, disegno architettonico e ornamentale, elementi di diritto civile, religione.

(Approvato).

Art. 15.

Nella sezione nautica dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, geografia, fisica, elementi di chimica, matematica, meccanica, macchine, una lingua straniera, altra lingua straniera, disegno, attrezzatura, manovra, religione.

In aggiunta alle suddette materie si insegnano:

nella sezione ad indirizzo specializzato per capitani: astronomia, navigazione, meteorologia, oceanografia, elementi di macchine e di costruzione navale, telegrafia, radiotelegrafia, geografia commerciale, nozioni di diritto ed economia, igiene navale;

nella sezione ad indirizzo specializzato per macchinisti: disegno di descrittiva, macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, misure elettriche, telegrafia, radio-telegrafia, elementi di costruzione navale;

nella sezione ad indirizzo specializzato per costruttori: disegni di descrittiva, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, meccanica applicata, elementi di macchine, elementi di diritto ed economia.

(Approvato).

Art. 16.

La scuola tecnica, la scuola professionale femminile, la scuola di magistero professionale per la donna, il corso superiore dell'Istituto tecnico, in relazione alle particolari esigenze della vita economica locale o nazionale, possono avere indirizzi specializzati, oltre quelli indicati per la scuola tecnica e l'istituto tecnico negli articoli 6 e 9, sempre che enti e privati sovventori s'impegnino a sostenere la relativa maggiore spesa o questa possa esser sostenuta dal bilancio della scuola.

In aggiunta agli insegnamenti propri di ciascun tipo di scuola ed istituto e relativo indirizzo, possono essere istituiti insegnamenti specializzati (obbligatori o facoltativi) di durata anche inferiore a quella dell'anno scolastico, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

La specializzazione e gli insegnamenti specializzati devono essere soppressi quando non

risultino più rispondenti alle esigenze per le quali furono istituiti o quando vengano meno i corrispondenti contributi degli enti e dei privati e non possa provvedersi alla relativa spesa sul bilancio della scuola.

(Approvato).

Art. 17.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentita la 3ª sezione del Consiglio superiore, saranno fissati:

a) le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;

b) i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;

c) i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;

d) i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;

e) i programmi degli esami.

Quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto di ciascun istituto può stabilire modificazioni ai programmi ed agli orari predetti ed alle esercitazioni pratiche, allo scopo di rendere l'insegnamento pienamente rispondente ai bisogni della produzione.

Tali modificazioni sono adottate, sentito il parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

(Approvato).

Art. 18

Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

Nessuna classe può, di regola, avere più di 35 alunni.

L'istituzione di nuovi corsi completi sarà disposta, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69, è vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

(Approvato).

Art. 19.

I corsi per maestranze (a orario ridotto, serale, o festivo) hanno il fine di accrescere,

con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera e sono, di regola, istituiti presso istituti Regi di istruzione tecnica.

L'istituzione può avvenire per iniziativa di enti, istituti, datori di lavoro, associazioni economiche e di cultura, che assumano al loro totale carico la spesa relativa e previa autorizzazione del Ministro dell'educazione nazionale, il quale, con suo decreto, disciplina il funzionamento amministrativo e didattico di ciascun corso e ne approva lo statuto stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti Regi o pareggiati, l'ente dal quale dovranno dipendere.

Dove tali corsi sono istituiti con orario confacente con l'orario di lavoro dell'industria, gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento, sono obbligati a frequentarli per non meno di 8 ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue.

Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'articolo 205 del Regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

(Approvato).

Art. 20.

Alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.

DI FRASSINETO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Desidero rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro affinché nella compilazione del regolamento voglia vedere se, riferendosi a questo articolo, possa essere inclusa una disposizione analoga a quella che era contenuta nell'articolo 42 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sull'ordinamento dell'istruzione agraria media. Vale a

dire di stabilire che avranno la preferenza nelle iscrizioni i giovani provenienti da famiglie di agricoltori o da industriali agrari e di aggiungere che, quando esista un convitto annesso alla scuola, non possono di regola essere ammessi come esterni che i giovani provenienti da famiglie di agricoltori o di industriali agrari residenti nelle vicinanze dell'istituto e quelli che risultano collocati presso famiglie di agricoltori, pure residenti nelle vicinanze.

Faccio questa raccomandazione, perchè ritengo alle scuole agrarie debbano specialmente andare i figli degli agricoltori. Quando invece a queste scuole ci vanno dei giovani delle città, con l'intento di farsi una posizione senza avere le attitudini necessarie per riuscire, non si fa altro che creare degli spostati. Quindi quanto più si restringa in un certo senso la possibilità dell'ammissione a tali scuole, dando la preferenza ai figli dei rurali, credo che ciò tornerà di vero vantaggio all'agricoltura italiana.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Non mancherò di tener conto della raccomandazione del senatore Di Frassineto in sede di compilazione del regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 20. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 21.

Le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica, al cui mantenimento lo Stato non contribuisce, possono essere istituiti soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, e sono sottoposti alla sua vigilanza didattica, amministrativa e disciplinare.

Le scuole ed istituti aperti senza autorizzazione sono chiusi senz'altro e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa da lire mille a lire cinquemila. In caso di recidiva, alla multa può essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

Le scuole e gli istituti privati, quando diano piena garanzia di buon andamento, possono ottenere, con Regio decreto, secondo le norme

che saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione della presente legge, di essere pareggiati alle scuole ed istituti Regi.

La concessione può essere revocata quando venga meno qualcuna delle condizioni che la determinarono.

I diplomi e i certificati rilasciati dalle scuole ed istituti pareggiati, hanno, a tutti gli effetti, lo stesso valore di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole ed istituti Regi.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, saranno stabiliti gli obblighi degli istituti pareggiati riguardo all'ordinamento degli studi ed al personale.

Gli istituti privati e pareggiati possono essere sussidiati dal Ministero dell'educazione nazionale.

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Sarò grato all'onorevole ministro se vorrà rispondermi una parola sul seguente argomento. L'articolo 21 dice chiaramente che possono costituirsi istituti privati per tutte le varie specie delle scuole enunciate. Ciò risponde anche a quella « libertà disciplinata » di cui Ella parlava poco prima. Ma l'articolo 21 dice anche che occorre per queste istituzioni la preventiva autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, e che esse sono sottoposte alla sua vigilanza didattica, amministrativa e disciplinare.

Ora, la vigilanza amministrativa ci sembra un po' troppo, specialmente per istituti al cui mantenimento non concorre lo Stato. È vero — lo dirò tra parentesi — che a questi istituti saranno dati dei sussidi, mentre la legge generale del 1923 diceva che d'allora in poi non sarebbero stati più concessi.

Anche la sorveglianza didattica occorrerà che il regolamento la specifichi, per evitare che essa debba distruggere certe organizzazioni che hanno un ordinamento già da lungo tempo, e che si sono affermate in tutto il mondo, tanto che gli operai e agricoltori usciti da esse sono preferiti nelle varie aziende, molto spesso a quelli che hanno titoli di istituti di Stato.

L'onorevole ministro sa, per esempio, che l'Istituto dei Salesiani in queste attività si è imposto dovunque vittoriosamente, e perciò bisognerà tenerne conto. Quanto alle modalità

con cui dovrà essere esercitata la sorveglianza del Ministero, esse dovranno essere stabilite dal regolamento. Vorrei però fare una raccomandazione, che cioè, mentre la legge emana dal potere legislativo, il regolamento non sia, come tante volte accade, snaturato dal potere esecutivo, in modo che non sia *praeter legem*, o *contra legem*, o *extra legem*.

Il citato articolo dice che le scuole e gli istituti privati, quando diano piena garanzia di buon andamento, possono ottenere, con Regio decreto secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, di essere pareggiate alle scuole e agli istituti regi. Ma occorre che il regolamento tenga presenti i benefici che potrebbero ritrarsi da tale pareggiamento. L'ostacolo è costituito dai concorsi alle varie cattedre di insegnamento. È materia delicata, e occorre andar piano. Bisognerebbe che in qualche modo un istituto, che abbia certe caratteristiche e certe tradizioni, potesse essere libero di eliminare chi, pur avendo i titoli che stabilisce la legge, sia però in contrasto con lo spirito tradizionale e con la fisionomia dell'istituto stesso.

Questa mia raccomandazione si riferisce alle modalità che saranno stabilite dal regolamento.

GIULIANO, ministro dell'educazione nazionale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, ministro dell'educazione nazionale. Poche parole per assicurare il senatore Montresor.

Quando si è parlato di sorveglianza del Ministero si è inteso affermare che la sorveglianza debba essere esercitata in quella forma necessaria, ma lungi dall'idea che essa voglia soffocare iniziative private. Certo essa è necessaria perchè il Governo non può consentire che a un certo momento una scuola o un istituto che ha delle grandi tradizioni, possa dire di essere in condizioni finanziarie tali da temere che i creditori vengano a portarle via i macchinari necessari all'insegnamento.

Tale sorveglianza, in conclusione, deve cercare di sviluppare le iniziative e non di soffocarle.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

CAPO II.

ISTITUZIONE E MANTENIMENTO DELLE REGIE SCUOLE E DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE TECNICA.

Art. 22.

Le Regie scuole ed i Regi istituti d'istruzione tecnica sono istituiti con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'educazione nazionale, di concerto coi Ministri dell'interno e delle finanze e con quelli degli altri Dicasteri eventualmente interessati, previo parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, quando l'istituzione sia, necessaria in relazione alle esigenze dell'economia locale e quando, a norma degli articoli seguenti, siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della scuola od istituto.

Col decreto Reale predetto sono approvati lo statuto della scuola od istituto e le tabelle organiche ad esso annesse, e sono determinati gli oneri che lo Stato, gli enti ed i privati si assumono per provvedere alla istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti, secondo le condizioni previste dagli articoli seguenti.

Le scuole e gli istituti predetti, quando non rispondano più ai fini della loro istituzione, debbono essere soppressi.

I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola od istituto soppresso vengono destinati all'incremento di altri istituti d'istruzione tecnica esistenti, all'istituzione di nuovi o altrimenti utilizzati per i fini dell'istruzione tecnica.

(Approvato).

Art. 23.

Gli enti pubblici locali sono tenuti a fornire permanentemente i locali e il relativo arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina o il laboratorio convenientemente attrezzati e ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti in rapporto al tipo e alla finalità della scuola o dell'istituto.

In casi di riconosciuta necessità, ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, il Ministero dell'educazione nazionale può assumersi,

per una volta tanto, una parte della spesa occorrente, in misura non superiore al terzo del contributo annuo dello Stato per le spese di mantenimento.

(Approvato).

Art. 24.

Gli enti locali devono provvedere:

alla manutenzione degli edifici scolastici, compresi quelli per le officine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi arredi, nonché del materiale scientifico e didattico;

all'acqua;

all'illuminazione;

al riscaldamento.

Devono fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio per gli istituti tecnici, per i quali non vengano speciali disposizioni che mettano tale personale a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 25.

A sgravio totale o parziale degli obblighi assunti dagli enti per l'istituzione e il mantenimento di scuole e istituti, possono essere accettati gli eventuali contributi di altri enti o di privati.

Tali contributi debbono essere garantiti dagli enti che inizialmente li avevano assunti.

Oltre che nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'educazione nazionale può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando le scuole, gli istituti o gli enti che contribuiscono al loro mantenimento, contraggono mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'adattamento, all'ampliamento dei locali per le Regie scuole e i Regi istituti d'istruzione tecnica ed al loro arredamento.

(Approvato).

Art. 26.

Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'articolo

22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.

(Approvato).

Art. 27.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica. Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

(Approvato).

Art. 28.

I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati pel mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate bimestrali posticipate.

Il Ministero dell'educazione nazionale, previa iscrizione nel proprio bilancio dei contributi versati, provvede a somministrarli alla scuola od istituto cui sono destinati, al termine di ciascun trimestre.

I contributi dello Stato sono corrisposti alle scuole e agli istituti in rate trimestrali anticipate.

(Approvato).

CAPO III.

DEL GOVERNO DIDATTICO, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVO DELLE REGIE SCUOLE E DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE TECNICA.

Art. 29.

La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna è affidata ad un preside.

Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore e il preside debbono essere muniti di laurea tecnica.

Il preside ed il direttore sono assistiti dal Collegio dei professori, nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto della rispettiva scuola od istituto.

All'amministrazione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica provvede un Consiglio d'amministrazione, nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli enti e le persone che contribuiscono in notevole misura al mantenimento della scuola od istituto. Il preside o direttore fa, di diritto, parte del Consiglio ed ha voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 30.

I presidi degli istituti a doppio grado sono esonerati dall'insegnamento; quelli degli istituti tecnici a solo corso superiore, di cui al successivo articolo 68 (terz'ultimo comma) ed i direttori delle altre scuole sono tenuti all'insegnamento, salvo che il numero degli alunni sia superiore da un biennio a 250. In tali casi, la cattedra lasciata libera dai capi di istituto, è assegnata per incarico, o, altrimenti, viene conferita per trasferimento ad un insegnante di ruolo, il quale sarà sostituito da un incaricato.

In mancanza del titolare, la direzione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica è, di regola, affidata, per incarico, dal Ministro dell'educazione nazionale, a un professore di ruolo, con la retribuzione di lire 2640 annue.

Per circostanze eccezionali, l'incarico della direzione può essere affidato ad altra persona di particolare competenza, con retribuzione da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola o dell'istituto, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, e, in ogni caso, in misura non eccedente lo stipendio iniziale del titolare.

Tale nomina deve riportare l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, udito il parere della competente sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

(Approvato).

Art. 31.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, ai presidi e ai direttori delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica, le disposizioni riguardanti i capi degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Essi hanno il trattamento economico risultante dall'annessa tabella A.

Per la nomina dei presidi e dei direttori saranno, con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, estese, con le modificazioni eventualmente necessarie, le disposizioni vigenti per la nomina dei presidi dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono applicabili per la nomina dei presidi degli istituti tecnici con indirizzo minerario, quando alla direzione dei predetti istituti non possa provvedersi nel modo previsto dall'articolo 14 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2800.

(Approvato).

Art. 32.

Quando nello stesso locale coesistano istituti di istruzione tecnica di diverso grado ma dello stesso tipo, la direzione di entrambi è affidata al capo dell'istituto di grado superiore.

(Approvato).

Art. 33.

Il servizio di cassa delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica è affidato, previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, o all'Istituto di emissione, o ad una Cassa di risparmio o ad altro Istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere anche la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche.

Tutte le entrate sono iscritte in un conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal preside o direttore, anche da altro membro del Consiglio o da un professore o da un funzionario della

scuola od istituto, secondo le norme stabilite nello statuto di ciascuna scuola od istituto.
(Approvato).

CAPO IV.

DEL PERSONALE INSEGNANTE

Art. 34.

Agli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti degli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.

Il loro trattamento economico è stabilito dall'annessa tabella B.

(Approvato).

Art. 35.

Con decreto Reale, saranno estese alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, con le opportune modificazioni ed aggiunte e salvo il disposto dell'articolo seguente, le disposizioni del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e successive modificazioni, concernenti i concorsi a cattedre dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

(Approvato).

Art. 36.

Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale, possono, dal Ministro dell'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3^a sezione del Consiglio superiore.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il Ministro della educazione nazionale, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, può consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.

(Approvato).

Art. 37.

Lo statuto di ciascuna Regia scuola o Regio istituto di istruzione tecnica stabilisce il numero dei corsi completi, nonchè quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun insegnante è tenuto ad insegnare. Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a prestare l'opera loro per il numero di ore richiesto dai rispettivi insegnamenti; essi possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento di materie affini, purchè l'orario non superi complessivamente le 24 ore settimanali.

Ogni biennio si procede alla revisione ed alla eventuale modificazione del numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente del numero dei posti di ruolo e di quelli da conferirsi per incarico, per ciascuna Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.

Tale modificazione viene disposta con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze. Per effetto di tale decreto s'intendono modificate le tabelle organiche stabilite dagli statuti delle Regie scuole ed istituti.

(Approvato).

Art. 38.

Il Ministro dell'educazione nazionale può trasferire, per servizio o su domanda, il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica ad istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale ed il personale direttivo ed insegnante di questi istituti alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 39.

Gli insegnanti incaricati sono nominati dal preside o direttore, udito il Consiglio di amministrazione, per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle piante organiche e possono essere confermati.

Agli incaricati è dovuta la retribuzione di lire 385 per ogni ora settimanale di insegna-

mento nel corso superiore dell'istituto tecnico e nella scuola di magistero professionale per la donna; e di lire 330 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso inferiore dell'istituto tecnico e nella scuola tecnica, eccetto che per la calligrafia, la dattilografia e la stenografia che dovranno essere retribuite col compenso di lire 220 annue per ogni ora settimanale di lezione, salva l'applicazione alle suindicate retribuzioni delle riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 40.

Quando manchino l'insegnante di ruolo o l'incaricato titolare di un insegnamento, l'insegnamento stesso può essere affidato ad un supplente. La nomina è conferita dal preside o dal direttore, sentito il Consiglio d'amministrazione, ed ha carattere temporaneo.

I supplenti sono retribuiti nella stessa misura degli incaricati per il periodo di supplenza effettivamente esercitata. Quando la supplenza, per necessità di servizio ed in mancanza di supplenti o incaricati, sia conferita ad un insegnante di ruolo, la retribuzione relativa è, rispettivamente, di lire 350, 300, 200, anzichè di lire 385, 330 e 220, ferme però le riduzioni stabilite dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

(Approvato).

CAPO V.

DEL PERSONALE TECNICO,
AMMINISTRATIVO,
DI VIGILANZA E SUBALTERNO

Art. 41.

All'addestramento degli alunni, al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici agrari, capi officina, sotto capi officina, maestre di laboratori femminili, sottomaestre di laboratori femminili). Tale personale, che è tenuto ad un servizio di 8 ore giornaliera, ha il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella C. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si

applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato. Continuano a rimanere a carico dello Stato gli assistenti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.

Le norme per l'assunzione del personale tecnico saranno stabilite con decreto Reale; da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Sono applicabili al personale suddetto le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36.

(Approvato).

Art. 42.

In ogni istituto tecnico, nelle scuole la cui popolazione raggiunga i 200 alunni ed in quelle che, pur avendo un minor numero di alunni, siano fornite di azienda, officina o laboratorio, le mansioni amministrative e contabili sono disimpegnate da un segretario-economista, da nominarsi per concorso.

Il Ministero dell'educazione nazionale, in relazione ad accertate necessità di servizio, può provvedere all'assunzione, mediante concorso, di vice segretari ed applicati di segreteria, sempre che le disponibilità di bilancio dell'istituto o dello scuola consentano di sostenere la relativa spesa.

Al personale di cui ai precedenti comma è fatto il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella *D*. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

Continuano a rimanere a carico dello Stato i segretari dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera.

Le norme per l'assunzione del personale amministrativo saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 43.

Ai convitti di cui all'articolo 20 è addetto un personale di vigilanza (censori di disciplina

e prefetti di disciplina). Ai prefetti di disciplina ed ai censori di disciplina è fatto il trattamento economico stabilito nell'annessa tabella *E*.

A tale personale sono applicabili le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

Le norme per l'assunzione del suddetto personale di vigilanza saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 44.

Le mansioni di servizio sono affidate al personale subalterno (macchinisti, bidelli, custodi, inservienti) il quale, quando non sia a carico degli enti locali, è assunto come personale non di ruolo, dal Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto.

In caso di assoluta necessità, il Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto può, in aggiunta al personale subalterno predetto, e sempre che le disponibilità del bilancio consentano di sostenere la spesa relativa, assumere in servizio inservienti giornalieri.

Le maestranze necessarie per le officine e le aziende annesse alle scuole ed agli istituti sono costituite da salariati, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, e del Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, riflettenti i salariati temporanei e quelli giornalieri.

Continuano a rimanere a carico dello Stato i macchinisti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi e Sassari, e i bidelli dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, col trattamento economico stabilito dalla tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE DI RUOLO

Art. 45.

Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle

Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, è personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto.

Il Ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla Corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.

(Approvato).

Art. 46.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.

(Approvato).

Art. 47.

Il Ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.

Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.

I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.

Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.

Le indennità di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od istituto presso cui il personale è stato trasferito.

(Approvato).

Art. 48.

Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di vigilanza, quando non debba

essere fornito da altri enti, è nominato esclusivamente in seguito a pubblico concorso, salvo il disposto degli articoli 36 e 41 della presente legge.

Il Ministro dell'educazione nazionale bandisce i concorsi per una scuola determinata o complessivamente per un numero di posti, decide i concorsi e procedè alle nomine.

Le spese dei concorsi fanno carico al bilancio delle scuole o degli istituti interessati.

Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica, i quali, per almeno un quinquennio, abbiano prestato lodevole servizio, quali insegnanti provvisori, con nomina ministeriale, presso le Regie scuole italiane all'estero, potranno far passaggio nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica, a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259.

(Approvato).

Art. 49.

I Consigli d'amministrazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica possono concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni seguenti:

a) che il preside o il direttore estendano la funzione direttiva ad importanti enti scolastici annessi o aggregati all'istituto o alla scuola di cui sono a capo;

b) che il preside o il direttore o l'insegnante sovrintendano all'andamento di aziende o laboratori di rilevante importanza, sia per estensione o sviluppo, sia per la particolare natura e responsabilità dei lavori che vi si compiano, o siano adibiti ad insegnamenti di materie tecniche di carattere speciale;

c) che si tratti di mansioni richiedenti singolare perizia;

d) che al preside, al direttore, ai professori o al personale tecnico ed amministrativo siano richieste, per esigenze di particolare rilievo, in rapporto all'ampiezza e allo sviluppo delle aziende e officine, prestazioni d'opera maggiori o diverse da quelle ordinarie.

Le deliberazioni, debitamente motivate, relative alla concessione di assegni speciali, ai sensi del precedente capoverso, diventano esecutive solo quando siano state approvate dal Ministro dell'educazione nazionale; il quale sentirà al riguardo la 3ª sezione del Consiglio superiore nei casi in cui l'assegno speciale superi la somma annua di lire 4000 per i presidi, di lire 3000 per i direttori e i professori e di lire 2.000 per il personale amministrativo e tecnico.

Salvo il disposto degli articoli 30 (secondo comma), 39 e 40 la retribuzione del personale di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole ed istituti d'istruzione tecnica non può eccedere lo stipendio minimo del grado iniziale del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine.

(Approvato).

Art. 50.

Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell'articolo 44, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, godrà, a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed aggiunte.

(Approvato).

CAPO VII.

DEGLI ESAMI, DEGLI ALUNNI E DELLE TASSE

Art. 51.

Nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami:

a) di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiore e superiore dell'istituto tecnico;

b) di idoneità, per avere accesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli

di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti;

c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell'articolo 62;

d) di licenza, al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile;

e) di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna;

f) di abilitazione tecnica, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico;

g) di profitto, al termine del corso di perfezionamento degli istituti industriali.

(Approvato).

Art. 52.

Possono essere iscritti:

1º) Alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile:

a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro;

b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che abbiano conseguito il titolo di iscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purchè superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro dell'educazione nazionale;

c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di età, superino l'esame di ammissione.

2º) Alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna, che superino l'esame d'ammissione.

3º) Alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età, superino l'esame di ammissione di cui all'articolo 72 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

4º) Alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico:

a) coloro che superino l'esame di ammissione;

b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'Istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro della educazione nazionale;

c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneità alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro dell'educazione nazionale;

d) per le sezioni agraria e industriale, coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all'articolo 9, e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.

(Approvato).

Art. 53.

Possono essere iscritti:

a) alla quarta classe del corso inferiore dell'Istituto tecnico i licenziati dalla scuola di avviamento al lavoro, purchè superino un esame di idoneità in italiano, latino e matematica;

b) alla seconda classe delle sezioni agraria, industriale e commerciale del corso superiore dell'Istituto tecnico i licenziati dalla scuola tecnica a corrispondente indirizzo, purchè superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro dell'educazione nazionale;

c) alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, coloro che siano provviste del diploma di maturità o di abilitazione conseguito in una scuola media di secondo grado, e superino uno speciale esame di idoneità sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.

(Approvato).

Art. 54.

Alle classi successive alla prima delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si accede, per promozione, dalla classe im-

mediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine del corso delle lezioni.

Gli alunni provenienti da scuola pubblica che non sia Regia o pareggiata o da scuola privata o paterna, accedono alle classi suddette per esame d'idoneità teorico e pratico.

All'esame d'idoneità è ammesso chi abbia conseguito il titolo necessario all'iscrizione alla prima classe tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per raggiungere la classe alla quale aspira ad essere iscritto.

Le disposizioni del comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'Istituto tecnico, per le quali vale la norma che alle classi successive alla prima possono essere iscritti soltanto gli alunni che abbiano conseguito la promozione dalla classe precedente, salvo quanto è disposto alla lettera b) dell'articolo 53.

(Approvato).

Art. 55.

Gli esami hanno luogo in due sessioni.

Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.

Per la religione si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824.

(Approvato).

Art. 56.

Al termine di ciascun trimestre e al termine dei corsi di lezioni, il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

(Approvato).

Art. 57.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che ver-

ranno fissati con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.

Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non può frequentarsi per più di due anni.

In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustifichino, può, con deliberazione motivata, consentire l'iscrizione per un terzo anno.

(Approvato).

Art. 58.

Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza.

Possono sostenere l'esame di licenza anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da un numero di anni pari alla durata del corso il titolo di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o della scuola professionale femminile o che, al 31 dicembre, compiano il quindicesimo o sedicesimo anno di età, a seconda che la scuola sia biennale o triennale.

La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso.

(Approvato).

Art. 59.

Le alunne della scuola di magistero professionale per la donna, al termine dell'ultimo anno di corso, sostengono un esame di abilitazione all'insegnamento.

All'esame possono partecipare anche le alunne provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno due anni il titolo necessario per l'ammissione alla scuola.

(Approvato).

Art. 60.

Gli alunni del corso inferiore dell'istituto tecnico sostengono, al termine dell'ultimo anno di corso, l'esame di ammissione al corso superiore.

A tale esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata e da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da almeno quattro anni il titolo di cui all'articolo 72 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero che abbiano compiuto o compiano nell'anno almeno i 14 anni di età.

Gli alunni dei corsi superiori degli istituti tecnici sostengono, al termine dell'ultimo anno di studi, un esame di abilitazione tecnica.

A questo esame possono presentarsi anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito almeno da due anni la promozione o l'idoneità alla 3^a classe del corso superiore.

La disposizione del comma quarto del presente articolo non si applica per le sezioni agraria ed industriale del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo quanto è detto alla lettera b) dell'articolo 53.

(Approvato).

Art. 61.

Coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 23 anni di età, possono presentarsi a qualunque esame, con dispensa dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione del titolo di studio di cui ai precedenti articoli.

I candidati, sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono essere sottoposti a prove sulle materie e sulle esercitazioni non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso a cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino in altro modo, a giudizio del Collegio dei professori, di possedere adeguata preparazione nelle materie ed esercitazioni stesse.

Le disposizioni del comma primo e secondo

del presente articolo, non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituto tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di licenza o di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo il disposto dell'articolo 53, lettera b).

(Approvato).

Art. 62.

Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneità, la licenza e l'abilitazione è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie.

La promozione è conferita senza esami agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi, in ciascuna materia o gruppo di materie, e a otto decimi, nella condotta.

Gli alunni che nello scrutinio finale abbiano conseguito voto inferiore agli otto decimi nella condotta possono sostenere gli esami di promozione, di ammissione, di licenza e di abilitazione soltanto nella seconda sessione.

(Approvato).

Art. 63.

Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola tecnica consegue:

per l'indirizzo industriale e artigiano: il diploma di tecnico o di artigiano per la relativa specializzazione;

per l'indirizzo agrario: il diploma di agente rurale;

per l'indirizzo commerciale: il diploma di computista commerciale.

Chi abbia superato l'esame di licenza dalla scuola professionale femminile consegue il diploma di idoneità professionale per la relativa specializzazione.

(Approvato).

Art. 64.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione professionale presso la scuola di magistero

professionale per la donna consegue il diploma di maestra per la relativa specializzazione.

(Approvato).

Art. 65.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 51, presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente:

per la sezione agraria: il diploma di *perito agrario*, che abilita all'esercizio professionale e alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, e, quando sia stato seguito uno speciale indirizzo, il diploma di *perito agrario specializzato*, con la indicazione della relativa specializzazione;

per la sezione industriale e artigiana: il diploma di *perito industriale capotecnico* o il diploma di *maestro d'arte*, con l'indicazione della relativa specializzazione, a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani ed i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici;

per la sezione commerciale: il diploma di *ragioniere e perito commerciale*, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

per la sezione per geometri: il diploma di *geometra*, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici;

per la sezione nautica: il diploma di *aspirante al comando di navi mercantili* per la sezione a indirizzo specializzato per capitani, il diploma di *aspirante alla direzione di macchina di navi mercantili*, per la sezione a indirizzo specializzato per macchinisti e il diploma di *aspirante alla professione di costruttore navale* per la sezione a indirizzo specializzato per costruttori; tutti e tre i diplomi aprono anche l'accesso ai pubblici uffici relativi.

DI FRASSINETO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Avrei preferito, dove si dice che il diploma di perito agrario abilita alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, non si fosse fatta tale distinzione nei riguardi delle aziende. Infatti, quando le nuove sezioni agrarie degli Istituti tecnici siano messe in grado di funzionare a dovere, potranno benissimo preparare dei direttori anche per grandi aziende agrarie. Sarebbe quindi opportuno non risultasse dalla legge che si tratta di sola abilitazione alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, perchè in Italia le grandi aziende agrarie che si possono permettere il lusso di assumere come direttore un laureato in agraria sono ben poche. Per conseguenza è consigliabile di spingere i giovani, desiderosi di darsi all'esercizio dell'agricoltura, di iscriversi a queste scuole che sono vere e proprie scuole professionali.

Con questo si raggiungerebbe anche un altro risultato. In Italia pur troppo abbiamo la cattiva abitudine di ritenere che senza una laurea non si possa fare nulla di buono nella vita. Oggi invece la laurea spesso crea soltanto degli spostati ed è meglio che i giovani si rendano conto della convenienza di seguire dei corsi professionali. Quindi desidererei non si dovesse ritenere che i licenziati dalle suddette scuole siano esclusi dal potere assumere la direzione di grandi aziende agrarie.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Mi associo alle considerazioni generali dell'onorevole Di Frassineto e cioè alla non idolatria della laurea. Però faccio osservare che qui si tratta di una legge scolastica, non di una legge professionale, una legge, cioè, che non limita e non intende affatto di limitare le professioni: è una legge d'indicazione. Siccome nella concezione di ciò che sia media o grande azienda entriamo in un campo di valutazione molto opinabile, credo che non nuoccia per nulla lasciare le cose come sono e affidarsi alla vita pratica per la scelta di quegli elementi che abbiano più o meno studiato e di quelli che abbiano maggiore o minore capacità per

l'esercizio delle attribuzioni che possano essere loro affidate nella direzione di queste aziende.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 65. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 66.

Nello statuto di ciascuna Regia scuola o Regio istituto di istruzione tecnica è stabilita la misura delle tasse che devono essere pagate per la iscrizione, la frequenza, gli esami e per il rilascio del relativo diploma e le condizioni per l'esonero totale o parziale da tale pagamento.

Le tasse sono introitate dalla scuola od istituto e iscritte nel proprio bilancio.

Sarà tuttavia devoluta all'Erario la somma di lire 100 sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma pagata da chi abbia superato l'esame di abilitazione tecnica. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le relative modalità.

Quando in una stessa città esistano scuole o istituti dello stesso tipo, Regi o pareggiati, la misura delle tasse deve essere uguale per tutti.

(Approvato).

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 67.

Le attuali scuole pratiche di agricoltura consorziali di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonerò, Sant'Ilario Ligure e Scerni sono trasformate in Regie scuole tecniche a indirizzo agrario.

Le attuali scuole industriali o di tirocinio industriali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale od artigiano.

Le attuali scuole commerciali sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale.

Le attuali scuole di tirocinio femminili o professionali femminili sono trasformate in Regie scuole professionali femminili.

Le attuali scuole di tirocinio ad orario ridotto e gli attuali laboratori scuola, ove le disponibilità del loro bilancio lo consentano, possono essere trasformati in scuole tecniche ad indirizzo industriale o altrimenti in scuole di avviamento.

Le altre scuole ed istituti d'istruzione tecnica non contemplati dalla presente legge, costituite come organismi autonomi con particolari compiti, continuano a funzionare con le norme fissate dai rispettivi decreti di istituzione e sotto la vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

(Approvato).

Art. 68.

Le attuali Regie scuole medie agrarie sono trasformate in Regi istituti tecnici agrari.

La Regia Scuola agraria media specializzata per la pomologia, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze, trasformata in istituto tecnico, ai sensi del precedente comma, avrà uno speciale ordinamento secondo norme da stabilirsi con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, di concerto con quelli delle finanze e dell'agricoltura.

Gli attuali Regi istituti industriali sono trasformati in Regi istituti tecnici industriali.

Le attuali Regie scuole medie minerarie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima sono trasformate in Regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario.

Gli attuali Regi istituti commerciali sono trasformati in Regi istituti tecnici commerciali.

È data facoltà al Ministero dell'educazione nazionale di istituire e mantenere negli istituti tecnici commerciali superiori, derivanti dalla trasformazione di istituti commerciali, un corso preparatorio per gli alunni provenienti dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo, finchè non possano essere istituiti i corsi regolari dell'istituto tecnico inferiore.

Le attuali sezioni di commercio e ragioneria dei Regi istituti tecnici sono trasformate in Regi istituti tecnici commerciali.

Le attuali sezioni di agrimensura dei Regi istituti tecnici sono trasformate in Regi istituti tecnici per geometri.

Gli attuali Regi istituti nautici sono trasformati in Regi istituti tecnici nautici.

Gli istituti tecnici risultanti dalle trasformazioni previste dai comma precedenti possono essere costituiti soltanto col corso superiore.

Gli attuali corsi di magistero femminile sono trasformati in Regie scuole di magistero professionale per la donna, in quanto nel bilancio della scuola esista la possibilità di far fronte alla relativa spesa.

I corsi per maestranze esistenti saranno disciplinati in conformità della presente legge.

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Voglia scusarmi l'onorevole ministro se torno a importunarlo per rivolgergli un'altra raccomandazione, nei riguardi dell'articolo 68.

Nel primo comma di questo articolo si dice: « Le attuali Regie Scuole medie agrarie sono trasformate in Regi Istituti tecnici agrari ».

Orbene io mi domando: abbiamo la sicurezza che tutte le attuali Regie Scuole medie agrarie possano essere utilmente trasformate in Regi Istituti tecnici agrari? Questo perchè dubito che forse non tutte dispongano di un'azienda tale da poter servire per l'idonea preparazione pratica degli alunni che le frequenteranno.

Se guardo al caso contemplato nel secondo comma di questo articolo e che si riferisce a una scuola, da me ben conosciuta, dovrei dare una risposta negativa. Molto opportunamente infatti si dice in detto comma che la Regia Scuola agraria media specializzata per la pomologia, l'orticoltura ed il giardinaggio di Firenze, trasformata in Istituto tecnico, avrà uno speciale ordinamento secondo norme da stabilirsi. Orbene, se quella scuola dovesse servire a formare dei periti agrari, dovrei dire che essa non è in grado di rispondere bene a tale fine in quanto manca dell'azienda necessaria per poter formare utilmente questi periti. Potrà invece benissimo servire allo scopo indicato nel secondo comma di questo articolo, dati gli impianti speciali dei quali dispone. E allora mi domando se non si trovino nelle stesse condizioni di quella di Firenze anche altre scuole. In tal caso sarei per raccomandare all'onorevole Ministro che, come è stato fatto per la scuola di Firenze, si veda se non convenga dare ad alcune altre di esse un indirizzo specializzato, quando non sia loro annessa un'azienda agraria completa.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Anzitutto desidero di ringraziare l'onorevole Di Frassineto dei suoi suggerimenti e compiacermi per quello che mi dice, per l'approvazione che dà al secondo comma dell'articolo riguardo alla costituzione delle Regie scuole medie specializzate. Mi dice poi che in Firenze, se non si fosse adottato questo sistema, la scuola non sarebbe andata bene. Io sono lietissimo della sua approvazione, ma d'altra parte non posso prendermi tutto il merito, perchè, prima di prendere questa determinazione, ho consultato al riguardo persone competenti.

Per quanto si riferisce alla prima questione, rispetto alle scuole agrarie che abbiamo trovato, abbiamo distinto due tipi di scuole agrarie. C'erano quelle che non avevano sufficienti mezzi e sono diventate scuole tecniche agrarie; quelle invece che avevano un attrezzamento, una forma e una possibilità di poter diventare degli istituti tecnici agrari, quelle diventeranno istituti tecnici agrari. Se qualcuna di queste scuole non avrà i mezzi sufficienti o procurerò di fornirgliene, per quanto mi sarà possibile, o, approfittando di quelle forme di autonomia e di specializzazione che sono state concesse, vedremo, caso per caso, di far ciò che sarà possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 68. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 69.

Per ciascuna scuola o istituto la trasformazione di cui ai due precedenti articoli, sarà disposta con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Col medesimo decreto sarà approvato lo Statuto della scuola od istituto trasformato, saranno stabiliti i contributi dello Stato e degli altri enti, saranno determinati i corsi, le specializzazioni, le materie di insegnamento e la tabella organica del personale.

Nello statuto, in caso di particolari e gravi

necessità, potranno essere stabilite, in via transitoria, circa l'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna scuola od istituto, le norme particolari eventualmente necessarie per il trapasso dal precedente al nuovo ordinamento.

Fino a quando non sia avvenuta, ai sensi della presente legge, la trasformazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica, è consentita, presso i medesimi, la formazione di classi aggiunte in numero non superiore a quelle istituite, per ciascuna scuola od istituto, all'inizio dell'anno scolastico 1930-31.

Fino a quando non sia stata disposta la trasformazione, ciascuna scuola od istituto continuerà a funzionare con l'attuale ordinamento, anche per quanto riguarda le tasse, e il personale continuerà a prestare servizio nella posizione attuale col trattamento economico e di quiescenza spettantegli in base alle disposizioni vigenti alla data della presente legge.

Le trasformazioni avranno effetto a decorrere dal 1° luglio successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al 1° comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 70.

L'importo delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le scuole agrarie medie, per gli istituti tecnici e per quelli nautici, nell'esercizio precedente a quello in cui viene disposta la trasformazione delle scuole e degli istituti medesimi, sarà, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'educazione nazionale, trasportato dai rispettivi capitoli a quelli dai quali debbono essere prelevati i contributi dello Stato per le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica.

Dalla somma, di cui al precedente comma, sarà, però, detratto l'importo complessivo, delle tasse scolastiche riscosse dallo Stato per gli istituti tecnici e nautici nell'anno scolastico precedente l'esercizio finanziario in cui viene disposta la trasformazione degli istituti stessi, e tale importo verrà portato in economia col consuntivo dell'esercizio finanziario in cui avviene la detrazione.

(Approvato).

Art. 71.

Tutti gli oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge, o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il mantenimento e funzionamento delle scuole e degli istituti indicati negli articoli 67 e 68, e di tutti i corsi comunque annessi alle scuole e istituti predetti, nonchè per il completamento degli edifici scolastici e delle dotazioni di terreno, materiale didattico ed altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica, che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta dallo Stato per gli stessi istituti nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi dei suindicati articoli 67 e 68, salvo, però, quanto è stabilito al secondo comma dell'articolo 70 e salve altresì le riduzioni previste dal Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

(Approvato).

Art. 72.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di laboratorio, di vigilanza e di servizio dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole agrarie medie, delle Regie scuole industriali maschili e femminili, dei Regi laboratori-scuola maschili e femminili, dei Regi istituti industriali, del Regio istituto professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli, delle Regie scuole minerarie, dei Regi istituti nautici, delle Regie scuole e dei Regi istituti commerciali e quello delle scuole pratiche di agricoltura regificate ai sensi dell'articolo 67, viene assegnato alle Regie scuole e ai Regi istituti di istruzione tecnica contemplati dalla presente legge a mano a mano che si effettuino le trasformazioni di cui agli articoli 67 e 68.

Il personale dei Regi laboratori-scuola, che non siano trasformati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 67 e delle Regie scuole

ad orario ridotto, continua a prestare servizio nell'istituto di appartenenza.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo nei ruoli organici della Regia scuola e Regio istituto d'istruzione tecnica a cui viene assegnato, escluse peraltro assegnazioni a posti di gruppo o grado superiore a quello rivestito o appartenenti a ruoli che comportino più favorevole sviluppo di carriera.

Il numero complessivo dei posti di ruolo per i personali indicati nel primo comma che risulterà dagli organici generali e particolari delle scuole ed istituti soggetti a trasformazione, ai sensi della presente legge, comprese le scuole pratiche di agricoltura, e il numero complessivo dei posti che, secondo le piante organiche, può essere conferito a personale non di ruolo, non dovranno essere superati, categoria per categoria e gruppo per gruppo, salvo l'aumento di ventitrè posti di insegnanti di gruppo A, occorrenti per far fronte alle esigenze degli istituti tecnici agrari.

Nel ruolo del personale direttivo ed ispettivo dell'istruzione elementare, di cui alla tabella n. 37, dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, vengono soppressi trenta posti di direttore didattico.

Gli attuali orari d'insegnamento per ciascuna scuola o istituto non dovranno essere in nessun modo superati, salvo che alle maggiori eventuali occorrenze non si possa far fronte con i mezzi disponibili sul bilancio della scuola o dell'istituto.

Gli insegnanti di ruolo che risultino eventualmente esuberanti possono, in via transitoria, e fino a che rimangano in servizio, essere assegnati a cattedre che, in linea normale, debbano essere coperte per incarico.

I bidelli e custodi delle attuali scuole e degli attuali istituti industriali, che siano stati nominati anteriormente al Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e godano del trattamento di cui alla tabella D, annessa al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 410, sono mantenuti in servizio fino a cessazione, con l'attuale trattamento economico e di carriera.

(Approvato).

Art. 73.

Gli impiegati di ruolo che prestano attualmente servizio presso le Regie scuole agrarie medie, con le funzioni di censore di disciplina da un anno almeno, possono, su domanda, essere assunti nel ruolo dei censori di disciplina dei convitti, purchè possiedano uno dei titoli di studio indicati nella lettera *b*) dell'articolo 16 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o, altrimenti appartengano ad un ruolo di gruppo *B*.

Per il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'inquadramento, si applicano le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(Approvato).

Art. 74.

Il servizio prestato dal personale di segreteria, tecnico e di vigilanza presso le scuole pratiche di agricoltura consorziali, a decorrere dal 1° ottobre 1924, è riconosciuto utile ai fini di pensione.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali verserà al Tesoro dello Stato l'importo dei premi pagati, dalla data suindicata, per l'iscrizione del personale predetto, a norma dei decreti che disciplinarono la trasformazione delle Regie scuole pratiche di agricoltura in enti consorziali autonomi.

Il servizio prestato dal personale insegnante presso le suddette scuole pratiche a decorrere dal 1° ottobre 1924 è parimenti riconosciuto utile ai fini di pensione, purchè gli interessati ne facciano domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni verserà al Tesoro dello Stato le riserve matematiche costituite presso di esso per le assicurazioni stipulate nell'interesse degli insegnanti che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma.

L'attuale personale inserviente delle stesse scuole pratiche di agricoltura mantiene, ai fini del trattamento di quiescenza, l'iscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

(Approvato).

Art. 75.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

(Approvato).

Art. 76.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quelli dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, saranno stabilite, a complemento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative, eventualmente necessarie.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano con quelle della presente legge e sono abrogate quelle contrarie.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni relative alla istruzione media tecnica, introducendo, ove occorra, norme integrative ed aggiuntive.

(Approvato).

TABELLA A (Art. 31).

**Trattamento dei Presidi e Direttori dei Regi Istituti
e delle Regie Scuole d'istruzione tecnica (1)**

**PRESIDI DEI REGI ISTITUTI TECNICI
E DELLE REGIE SCUOLE DI MAGISTERO PROFESSIONALE
PER LA DONNA.**

(Gruppo A).

	Grado —	Stipendio e supplemento servizio attivo
Prima nomina	6°	L. 22.000
		» 7.000
Dopo 4 anni di grado	6°	» 23.000
		» 7.000
Dopo 8 anni di grado	6°	» 25.000
		» 7.000

**DIRETTORI DELLE REGIE SCUOLE TECNICHE
E DELLE REGIE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI**

(Gruppo A).

	Grado —	Stipendio e supplemento servizio attivo
Prima nomina	7°	L. 19.000
		» 5.200
Dopo 4 anni di grado	7°	» 20.000
		» 5.200
Dopo 8 anni di grado	7°	» 21.000
		» 5.200

(1) Le misure indicate nella presente tabella sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

TABELLA B (Art. 34).

**Trattamento degli insegnamenti dei Regi Istituti
e delle Regie Scuole di istruzione tecnica⁽¹⁾**

**PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI TECNICI — CORSO SUPERIORE —
E DELLE REGIE SCUOLE DI MAGISTERO PROFESSIONALE
PER LA DONNA**

(Ruolo A — Gruppo A)

	Grado —	Stipendio e supplemento servizio attivo
Straordinari	10°	L. 12.200
		» 2.200
Dopo 3 anni di servizio (ordinari)	9°	» 14.400
		» 3.000
Dopo 7 anni di servizio	9°	» 15.000
		» 3.000
Dopo 11 anni di servizio	8°	» 16.700
		» 3.700
Dopo 15 anni di servizio	8°	» 17.500
		» 3.700
Dopo 19 anni di servizio	7°	» 19.000
		» 5.200
Dopo 23 anni di servizio	7°	» 20.000
		» 5.200
Dopo 27 anni di servizio	7°	» 21.000
		» 5.200

**PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI TECNICI — CORSO INFERIORE —
DELLE REGIE SCUOLE TECNICHE
E DELLE REGIE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI**

(Ruolo B — Gruppo A)

	Grado —	Stipendio e supplemento servizio attivo
Straordinari	11°	L. 9.300
		» 1.800
Dopo 2 anni di servizio	11°	» 10.000
		» 1.800
Dopo 3 anni di servizio (ordinari)	10°	» 12.200
		» 2.200
Dopo 6 anni di servizio	10°	» 12.800
		» 2.200
Dopo 8 anni di servizio	9°	» 14.400
		» 3.000
Dopo 12 anni di servizio	9°	» 15.000
		» 3.000
Dopo 13 anni di servizio	8°	» 16.700
		» 3.700
Dopo 17 anni di servizio	8°	» 17.500
		» 3.700
Dopo 21 anni di servizio	8°	» 18.000
		» 3.700

(1) Le misure indicate nella presente tabella sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

TABELLA C (Art. 41).

**Trattamento del personale tecnico dei Regi Istituti
e delle Regie Scuole di istruzione tecnica ⁽¹⁾**

**REGI ISTITUTI TECNICI
CAPI OFFICINA, ASSISTENTI, TECNICI AGRARI
(Gruppo B)**

	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
Di prima nomina	11°	L. 9.300
		» 1.800
Dopo 2 anni di servizio	11°	» 10.000
		» 1.800
Dopo 5 anni di servizio	11°	» 10.500
		» 1.800
Dopo 12 anni di servizio	10°	» 12.200
		» 2.200
Dopo 16 anni di servizio	10°	» 12.800
		» 2.200
Dopo 20 anni di servizio	10°	» 13.500
		» 2.200
Dopo 24 anni di servizio	9°	» 14.400
		» 3.000
Dopo 28 anni di servizio	9°	» 15.000
		» 3.000
Dopo 32 anni di servizio	9°	» 15.900
		» 3.000
Dopo 37 anni di servizio	9°	» 16.700
		» 3.000

**REGIE SCUOLE TECNICHE
E REGIE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI.
CAPI OFFICINA, TECNICI AGRARI E MAESTRE DI LABORATORIO
(Gruppo B)**

	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
Di prima nomina	11°	L. 9.300
		» 1.800
Dopo 2 anni di servizio	11°	» 10.000
		» 1.800
Dopo 5 anni di servizio	11°	» 10.500
		» 1.800
Dopo 13 anni di servizio	10°	» 12.200
		» 2.200
Dopo 17 anni di servizio	10°	» 12.800
		» 2.200
Dopo 21 anni di servizio	10°	» 13.500
		» 2.200
Dopo 26 anni di servizio	10°	» 14.400
		» 2.200

(1) Gli assegni indicati nella presente tabella sono soggetti alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. La tabella si applica limitatamente al personale che non sia fornito per legge dagli enti locali.

Segue TABELLA C (Art. 41).

REGI ISTITUTI TECNICI, REGIE SCUOLE TECNICHE
E REGIE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

SOTTOCAPI OFFICINA E SOTTOMAESTRE DI LABORATORIO

(Gruppo C)

	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
Di prima nomina	12°	L. 5.900
		» 1.500
Dopo 3 anni di servizio	12°	» 6.200
		» 1.500
Dopo 6 anni di servizio	12°	» 6.500
		» 1.500
Dopo 9 anni di servizio	12°	» 6.900
		» 1.500
Dopo 12 anni di servizio	12°	» 7.300
		» 1.500

TABELLA D (Art. 42).

**Trattamento del personale amministrativo dei Regi Istituti
e delle Regie Scuole di istruzione tecnica ⁽¹⁾.**

SECRETARI ECONOMI. (Gruppo B)			Stipendio e supplemento servizio attivo
	Grado		
Di prima nomina	11°	L.	9.300
		»	1.800
Dopo 2 anni di servizio	11°	»	10.000
		»	1.800
Dopo 5 anni di servizio	11°	»	10.500
		»	1.800
VICE-SECRETARI (Gruppo B)			
Di prima nomina	12°	L.	5.900
		»	1.500
Dopo 2 anni di servizio	12°	»	6.200
		»	1.500
Dopo 4 anni di servizio	12°	»	6.500
		»	1.500
Dopo 6 anni di servizio	12°	»	6.900
		»	1.500
Dopo 8 anni di servizio	12°	»	7.300
		»	1.500
APPLICATI (Gruppo C).			
Di prima nomina	13°	L.	4.300
		»	1.300
Dopo 2 anni di servizio	13°	»	4.700
		»	1.300
Dopo 4 anni di servizio	13°	»	5.000
		»	1.300
Dopo 6 anni di servizio	13°	»	5.400
		»	1.300
Dopo 8 anni di servizio	13°	»	5.900
		»	1.300
Dopo 11 anni di servizio	12°	»	6.200
		»	1.500
Dopo 14 anni di servizio	12°	»	6.500
		»	1.500
Dopo 17 anni di servizio	12°	»	6.900
		»	1.500
Dopo 20 anni di servizio	12°	»	7.300
		»	1.500

(1) Gli assegni indicati nella presente tabella sono soggetti alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. La tabella si applica limitatamente al personale che non sia fornito per legge dagli enti locali.

TABELLA E (Art. 43).

**Trattamento del personale di vigilanza dei Convitti, annessi
ai Regi Istituti e alle Regie Scuole di istruzione tecnica (1).**

CENSORI DI DISCIPLINA

(Gruppo B).

	Grado	Stipendio e supplemento servizio attivo
Di prima nomina	11°	L. 9.300
		» 1.800
Dopo 2 anni di servizio	11°	» 10.000
		» 1.800
Dopo 5 anni di servizio	10°	» 12.200
		» 2.200
Dopo 9 anni di servizio	10°	» 12.800
		» 2.200
Dopo 13 anni di servizio	10°	» 13.500
		» 2.200
Dopo 18 anni di servizio	10°	» 14.400
		» 2.200

PREFETTI DI DISCIPLINA (2)

(Gruppo C).

Di prima nomina	13°	L. 4.300
		» 1.300
Dopo 2 anni di servizio	13°	» 4.700
		» 1.300
Dopo 4 anni di servizio	13°	» 5.000
		» 1.300
Dopo 6 anni di servizio	13°	» 5.400
		» 1.300
Dopo 8 anni di servizio	13°	» 5.900
		» 1.300

(1) Gli assegni indicati nella presente tabella sono soggetti alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

(2) Ai prefetti di disciplina spetta nel Convitto l'alloggio ed il vitto per la sola persona.

TABELLA F (Art. 44).

**Trattamento del personale subalterno dei Regi Istituti
e delle Regie Scuole di istruzione tecnica ⁽¹⁾.**

MACCHINISTI

		Stipendio e supplemento servizio attivo
Di prima nomina	L.	5.500
	»	1.300
Dopo 4 anni di servizio	»	6.100
	»	1.300
Dopo 8 anni di servizio	»	6.700
	»	1.300
Dopo 12 anni di servizio	»	7.300
	»	1.300
Dopo 16 anni di servizio	»	7.800
	»	1.300

BIDELLI

Di prima nomina	L.	5.000
	»	800
Dopo 4 anni di servizio	»	5.300
	»	800
Dopo 8 anni di servizio	»	5.700
	»	800
Dopo 12 anni di servizio	»	6.100
	»	800
Dopo 16 anni di servizio	»	6.500
	»	800

(1) Gli assegni indicati nella presente tabella sono soggetti alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. La tabella si applica limitatamente al personale che non sia fornito per legge dagli enti locali.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni, s'intende che, insieme con gli articoli a cui rispettivamente si riferiscono, sono approvate anche le tabelle allegate al disegno di legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Oggi alle ore 15,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (819).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad aderire all'Atto generale per il regolamento pacifico delle controversie internazionali (886);

Approvazione della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma, tra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928 (887);

Approvazione del Protocollo concernente il prestito di franchi-oro 8.500.000 alla Commissione del Danubio (888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443, relativo all'approvazione della proroga fino al 10 maggio 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928 (904);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 347, recante provvedimenti per la costruzione di case popolari nella città di Messina (895);

Erezione in Ente morale del Regio Osservatorio astronomico di Collurania (Teramo) (845);

Approvazione dell'accordo italo-svizzero firmato a Roma il 19 dicembre 1930 con Protocollo finale, concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi e i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone (889).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle disposizioni sul riparto dei contributi sindacali obbligatori (891);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, concernente modificazioni nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 349, recante provvedimenti complementari per i danni prodotti dal terremoto delle Marche del 30 ottobre 1930 (896);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 512, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la nomina di un Commissario straordinario (903).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (912);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, riguardante l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali (911).

La seduta è tolta (ore 12.30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.